

CCLXXVI SEDUTA*(POMERIDIANA)***MERCOLEDÌ 23 MARZO 1983**

Presidenza del Presidente GHINAMI

I N D I C E

Disegni di legge: "Norme in materia di bilancio e di contabilità della Regione" (25); "Norme in materia di bilancio pluriennale". (276) (Continuazione e fine della discussione del testo unificato e approvazione col titolo: "Norme di contabilità per il bilancio della Regione").

CARRUS	2-20-49
MANNONI, Assessore della programmazione, bilancio e assetto del territorio	3-18-20-24
SPINA	3-17-19-23-38
SATTA GABRIELE	19-25-40-50
BARRANU	41-49
BERLINGUER	51
(Votazione segreta)	53
(Risultato della votazione)	53

La seduta è aperta alle ore 17 e 30.

BOI, Segretario, dà lettura del processo verbale della seduta del 22 febbraio 1983, che è approvato.

Continuazione e fine della discussione del testo unificato del disegno di legge: "Norme in materia di bilancio e di contabilità della Regione" (25) e del disegno di legge: "Norme in materia di bilancio pluriennale" (276) e sua

approvazione col titolo: "Norme di contabilità per il bilancio della Regione".

PRESIDENTE. Prosegue l'esame dei disegni di legge numeri 25 e 276 nel testo congiunto elaborato dalla Commissione. Si era arrivati all'approvazione dell'articolo 4, riprendiamo dall'articolo 5. Se ne dia lettura.

BOI, Segretario:

Art. 5

Aggiornamento del bilancio pluriennale

Il bilancio pluriennale viene aggiornato all'atto della approvazione del programma pluriennale, nonché contestualmente alla verifica e adeguamento dello stesso, e annualmente in occasione della presentazione del bilancio annuale, eventualmente ricostituendone l'estensione temporale.

Gli stanziamenti previsti nel bilancio pluriennale per il primo anno corrispondono a quelli contenuti nel bilancio annuale di previsione.

Il bilancio pluriennale e il suo aggiornamento sono approvati con la stessa legge di approvazione del bilancio annuale.

PRESIDENTE. All'articolo 5 è stato presentato l'emendamento numero 6. Se ne dia lettura.

BOI, *Segretario*:

Emendamento sostitutivo totale Mannoni Baghino - Isoni:

“L'articolo 5 è sostituito dal seguente:

Il bilancio pluriennale viene aggiornato annualmente in occasione della presentazione del bilancio annuale e contestualmente alla verifica e adeguamento del programma pluriennale, ricostituendone l'estensione temporale.

Gli stanziamenti previsti nel bilancio pluriennale per il primo anno corrispondono a quelli contenuti nel bilancio annuale di previsione.

Il bilancio pluriennale è approvato con la stessa legge di approvazione del bilancio annuale”. (6)

PRESIDENTE. Uno dei presentatori ha facoltà di illustrare questo emendamento.

MANNONI (P.S.I.), *Assessore della programmazione, bilancio e assetto del territorio*. L'emendamento si dà per illustrato.

PRESIDENTE. Ha domandato di parlare l'onorevole Carrus. Ne ha facoltà.

CARRUS (D.C.). Signor Presidente, la Commissione aveva elaborato in altri termini questo stesso articolo, però credo che la scrittura formulata nell'emendamento della Giunta sia certamente più stringata e più adeguata. Non cambia la sostanza delle cose, per cui noi votiamo l'emendamento così come è stato formulato dalla Giunta, perché nella sostanza rispetta quello che la Commissione aveva deciso e nella forma è scritto meglio.

PRESIDENTE. Metto in votazione l'emendamento sostitutivo totale. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 6.

BOI, *Segretario*:

Art. 6

Presentazione dell'atto di verifica e adeguamento e modifiche all'articolo 9 della legge regionale 1° agosto 1975, n. 33.

L'articolo 9 della legge regionale 1° agosto 1975, n. 33, è sostituito dal seguente:

“Contestualmente al bilancio annuale di previsione, la Giunta regionale presenta al Consiglio regionale l'atto annuale di verifica e di adeguamento che è l'atto di programmazione con il quale viene rappresentato e verificato lo stato di attuazione della programmazione regionale, l'attualità degli obiettivi previsti e degli strumenti impiegati e la corrispondenza tra atti di bilancio e programmazione pluriennale.

L'atto di cui al precedente comma viene discusso dal Consiglio regionale contestualmente al bilancio annuale”.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 7.

BOI, *Segretario*:

Art. 7

Variazioni al bilancio pluriennale

Atti di variazione del bilancio pluriennale sono presentati nel corso dell'esercizio annuale, ove si verifichino nuove o maggiori entrate, non previste nel bilancio pluriennale, derivanti da assegnazioni dello Stato in favore della Regione in applicazione di apposite norme legislative, nonché ogni qualvolta le entrate di cui sopra

risultino assegnate alla Regione, per il periodo cui il bilancio pluriennale si riferisce, in misura inferiore a quella prevista dal bilancio pluriennale stesso.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 8.

BOI, *Segretario*:

Art. 8

Classificazione del bilancio pluriennale

Il bilancio pluriennale formula previsioni per ciascuno degli esercizi considerati così ripartiti:

— per l'entrata, secondo i titoli e le categorie;

— per la spesa, sulla base di titoli e di categorie e sottocategorie di programma, di capitoli e secondo l'organo competente all'attuazione.

Per le previsioni pertinenti alle entrate tributarie e a quelle concernenti assegnazioni dello Stato possono farsi risultare nel bilancio pluriennale le rispettive analisi, di norma a livello di capitoli o di autorizzazioni statali di spese, o di raggruppamenti organici degli uni o degli altri.

Le previsioni di spesa devono essere riclassificate:

a) secondo che siano della parte corrente, o della parte in conto capitale, ovvero attengano al rimborso del capitale di anticipazione e di debiti;

b) secondo che stiano o no a fronte di interventi statali.

Ulteriori analisi possono effettuarsi ed inserirsi od allegarsi al bilancio pluriennale al fine di fornire particolari elementi di giudizio e di valutazione.

PRESIDENTE. All'articolo 8 è stato presentato l'emendamento numero 7. Se ne dia lettura.

BOI, *Segretario*:

Emendamento sostitutivo parziale Mannoni - Baghino - Isoni:

“Il 1° comma dell'articolo 8 è sostituito dal seguente:

Il bilancio pluriennale formula previsioni per ciascuno degli esercizi considerati così ripartite:

— per l'entrata, secondo i titoli e le categorie;

— per la spesa, sulla base delle categorie e sottocategorie di programma e secondo l'organo competente all'attuazione”. (7)

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Mannoni per illustrare questo emendamento.

MANNONI (P.S.I.), *Assessore della programmazione, bilancio e assetto del territorio*. Signor Presidente, la Giunta ha ritenuto di presentare questo emendamento cercando di dare alla dizione del primo comma dell'articolo 8 una maggiore esattezza, esattezza che riguarda l'articolazione in capitoli e categorie del bilancio pluriennale. Noi riteniamo che sarebbe meglio mantenere la sola esposizione per categorie e programmi, anziché appesantire il bilancio attraverso l'esposizione in capitoli. Questo è un fatto puramente tecnico e non di rilievo politico.

PRESIDENTE. Ha domandato di parlare l'onorevole Spina. Ne ha facoltà.

SPINA (D.C.). Signor Presidente, io penso che sarebbe opportuno sospendere questo emendamento, per consentire alla Giunta una maggiore ponderazione sui riflessi che comporta eventualmente l'approvazione della seconda parte.

Era un vecchio “pallino” di Raggio, quello

di eliminare i titoli ed i capitoli nel bilancio pluriennale, in modo tale da farli confluire in categorie, per una maggiore elasticità nell'attribuzione successiva. Anzi, mi ricordo che molti anni fa, addirittura, si voleva sposare il principio del poter stabilire, nella pluralità delle spese, sull'esempio siciliano, le grandi indicazioni per settori e per progetti. E allora si parlava, al momento dei "padri costituenti" dell'articolo 33, delle grandi categorie di spesa, che pure attraverso il bilancio annuale potevano essere articolate. Però noi abbiamo determinato un sistema, in Commissione, che prevede l'articolazione della spesa per titoli, in modo tale da poter provvedere, laddove si tratta di spese in conto capitale (anche se non è prevista l'effettuazione della spesa attraverso il bilancio pluriennale), alla predisposizione degli atti. Se noi eliminiamo la ripartizione della spesa per titoli, è vero che rimangono le categorie e le sottocategorie, ma perché non consentire la specifica rispondenza col bilancio annuale? E' chiaro che si può seguire una strada o l'altra, ma io chiedo alla Giunta se non sia il caso di fare una breve sospensione prima dell'approvazione di questo emendamento, per poterlo meditare.

Ciò non significa che non si possa passare agli altri articoli; nel frattempo, si medita su questi grossi temi e specialmente, in merito al bilancio pluriennale, sull'articolazione della spesa secondo quanto previsto dalla Commissione o secondo questo sistema, che va per grosse categorie, e quindi permette indubbiamente una maggiore elasticità nella determinazione e nella ripartizione delle spese, ma non consente un preciso riscontro di corrispondenza tra il bilancio annuale e le disposizioni generali del bilancio pluriennale.

PRESIDENTE. Poiché la Giunta è d'accordo, accantoniamo brevemente l'articolo 8 e l'emendamento numero 7.

Si dia lettura dell'articolo 9.

BOI, Segretario:

Art. 9

Efficacia del bilancio pluriennale

Il bilancio pluriennale non comporta autorizzazione a riscuotere le entrate né ad erogare le spese ivi contemplate.

Con l'approvazione del bilancio pluriennale l'Amministrazione regionale può dar corso all'espletamento di tutte le procedure e degli adempimenti per l'attuazione degli interventi e delle opere previsti dal programma pluriennale, con esclusione degli atti dai quali sorga l'obbligo dell'Amministrazione di assumere impegni.

La stipulazione di contratti o comunque l'assunzione di impegni può essere autorizzata a carico degli stranziamenti futuri, quando questi risultino quantificati annualmente dalle leggi di spesa o dalla legge finanziaria; i pagamenti a fronte di tali impegni devono, comunque, essere contenuti nei limiti delle autorizzazioni dei bilanci annuali.

La facoltà prevista dal precedente comma si applica anche quando gli impegni si riferiscono ad incarichi di progettazione e di studio conferiti per interventi e opere individuate dal programma pluriennale.

Per le spese correnti resta salva la facoltà di assumere impegni a carico di esercizi futuri nei casi considerati dall'articolo 20 della legge 5 agosto 1978, n. 468.

PRESIDENTE. All'articolo 9 è stato presentato un emendamento, il numero 8. Se ne dia lettura.

BOI, Segretario:

Emendamento sostitutivo parziale Mannoni - Baghino - Isoni:

“All'articolo 9:

— dopo il secondo comma aggiungere il seguente:

“L'esclusione prevista dal precedente comma non si applica per gli impegni che si riferiscono ad incarichi di progettazione e di studio con-

VIII LEGISLATURA

CCLXXVI SEDUTA

23 MARZO 1983

feriti per interventi e opere individuate dal programma pluriennale".

— Nel terzo comma dopo le parole: "l'assunzione di impegni" è inserita l'espressione: "per opere od interventi la cui esecuzione si protragga per più esercizi".

— Il quarto comma è soppresso". (8)

PRESIDENTE. Per illustrare l'emendamento ha facoltà di parlare l'onorevole Assessore della programmazione, bilancio e assetto del territorio.

MANNONI (P.S.I.), *Assessore della programmazione, bilancio e assetto del territorio*.
Si dà per illustrato.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare, metto in votazione l'emendamento numero 8. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Metto ora in votazione l'articolo 9, modificato. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 10.

BOI, *Segretario*:

Art. 10

Predisposizione, presentazione della legge finanziaria, del bilancio pluriennale e del bilancio annuale

L'Assessore della programmazione, bilancio e assetto del territorio propone all'approvazione della Giunta regionale il disegno di legge finanziaria e del bilancio annuale e pluriennale.

I disegni di legge di cui al precedente comma devono essere trasmessi al Consiglio regionale entro il 30 settembre dell'anno precedente all'esercizio finanziario a cui gli stessi si riferiscono.

E' soppressa la lettera e) dell'articolo 4 della legge regionale 7 gennaio 1977, n. 1.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 11.

BOI, *Segretario*:

Art. 11

Riscontro delle possibilità operative della struttura amministrativa della Regione

Insieme con la proposta di bilancio annuale la Giunta approva gli indirizzi ed i criteri generali di spesa per l'attuazione degli interventi e delle opere che non devono essere realizzati tramite progetti rispondenti ad obiettivi organici. La deliberazione della Giunta deve determinare le correlazioni fra le diverse categorie di interventi e di opere considerate nella proposta di bilancio ed altresì le correlazioni e le priorità rispetto alle opere ed altri interventi che devono essere realizzati secondo progetti rispondenti ad obiettivi organici.

Al fine di riscontrare la rispondenza delle strutture amministrative regionali agli adempimenti derivanti dalle previsioni programmatiche, alla proposta di bilancio pluriennale è allegato l'organigramma dei singoli servizi e settori dell'Amministrazione regionale.

L'esame dei disegni e delle proposte di legge che comportano spese è subordinato all'acquisizione, da parte della competente Commissione consiliare, di una relazione, che dovrà essere elaborata dalla Giunta regionale, sulle ripercussioni che l'eventuale approvazione dei provvedimenti determinerà sul bilancio regionale e sulle risorse finanziarie della Regione.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 12.

BOI, *Segretario*:

Art. 12

Legge di bilancio

La Regione adotta con propria legge un bilancio di previsione annuale, sulla base delle indicazioni degli atti della programmazione ed in particolare del bilancio pluriennale.

L'anno finanziario comincia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre dello stesso anno.

Le previsioni d'entrata e di spesa iscritte a ciascun capitolo degli stati di previsione formano oggetto di approvazione consiliare; quelle di spesa, inoltre, costituiscono limite per l'assunzione degli impegni.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 13.

BOI, *Segretario*:

Art. 13

Legge finanziaria

Al fine di adeguare le entrate e le uscite del bilancio della Regione, delle aziende regionali e degli enti pubblici che si ricollegano alla finanza regionale agli obiettivi di politica economica cui si ispirano il bilancio pluriennale e il bilancio annuale, la Giunta regionale presenta al Consiglio, contemporaneamente al disegno di legge di approvazione del bilancio di previsione della Regione, un disegno di "legge finanziaria" con il quale possono operarsi modifiche ed integrazioni a disposizioni legislative aventi riflessi sul bilancio della Regione, delle Aziende regionali e degli enti che si ricollegano alla finanza regionale.

La "legge finanziaria" regionale può altresì contenere norme che siano connesse con le procedure di contabilità e di spesa contenute nella presente legge e siano necessarie ad attuare la manovra di bilancio correlata agli obiettivi di politica economica regionale.

PRESIDENTE. A questo articolo è stato presentato un emendamento, il numero 9. Se ne dia lettura.

BOI, *Segretario*:

Emendamento sostitutivo parziale Mannoni - Baghino - Isoni:

"All'art. 13:

— nel primo comma sostituire l'espressione "cui si ispirano il bilancio pluriennale e il bilancio annuale" con "determinati dal programma pluriennale".

— Il secondo comma è sostituito dal seguente:

"La "legge finanziaria" regionale può altresì contenere norme che siano connesse con le procedure di spesa contenute in leggi particolari e necessarie ad attuare la manovra di bilancio correlata con gli obiettivi di politica economica regionale" ". (9)

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Assessore della programmazione, bilancio e assetto del territorio per illustrare l'emendamento.

MANNONI (P.S.I.), *Assessore della programmazione, bilancio e assetto del territorio*. Si dà per illustrato.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare, metto in votazione l'emendamento numero 9. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Metto ora in votazione l'articolo 13, modificato. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 14.

BOI, *Segretario*:

Art. 14

Previsioni d'entrata

Le entrate che si iscrivono nel relativo stato di previsione rappresentano le competenze dell'anno finanziario, che — nel rispetto delle norme che attribuiscono alla Regione somme determinate o determinabili nella loro entità — si crede potranno produrre durante l'anno finanziario i diversi cespiti di entrata.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 15.

BOI, *Segretario*:

Art. 15

Previsioni di spesa

Le spese che si iscrivono nei relativi stati di previsione rappresentano le competenze che si ritiene di dover impegnare nel corso dell'anno finanziario.

Per gli interventi e le opere da attuarsi attraverso progetti rispondenti ad obiettivi programmatici organici si considerano necessarie alle occorrenze dell'anno finanziario soltanto le spese derivanti da progetti già predisposti all'atto della formazione del bilancio o dei quali si prevedeva la predisposizione entro il 30 giugno dell'anno cui il bilancio si riferisce.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 16.

BOI, *Segretario*:

Art. 16

Classificazioni del bilancio annuale

Nel bilancio annuale le entrate della Regione, considerate in un unico stato di previsione, sono ripartite in:

1) titoli, a seconda che siano:

a) tributarie;

b) extratributarie;

c) derivanti da contributi ed erogazioni dello stato ed in genere da trasferimenti di fondi dal bilancio statale;

d) provenienti dall'alienazione e dall'ammortamento di beni patrimoniali;

e) provenienti dal rimborso del capitale di anticipazioni e di crediti;

f) provenienti dall'assunzione di anticipazioni e di debiti;

2) categorie, secondo la natura dei cespiti;

3) capitoli, secondo il rispettivo oggetto.

Ove occorra, le entrate possono altresì essere classificate in rubriche, a seconda dell'organo competente al loro accertamento.

Nel bilancio annuale le spese della Regione sono ripartite in:

1) stati di previsione, in ragione dell'organo che amministra la spesa;

2) rubriche, in corrispondenza dell'aggregazione dei capitoli aventi oggetti omogenei;

3) capitoli, secondo il singolo oggetto rispettivo.

I capitoli i cui stanziamenti non sono destinati all'imputazione diretta di impegni di spesa sono iscritti nello stato di previsione dell'Assessorato della programmazione, bilancio e assetto del territorio.

Per ciascun capitolo degli stati di previsione della spesa è indicato, oltre al numero:

a) il titolo, in ragione della pertinenza della spesa alla parte corrente, o alla parte in conto capitale, ovvero al rimborso del capitale

di anticipazioni e di debiti;

b) la sezione, in rapporto all'analisi funzionale;

c) la sottosezione, secondo l'analisi per progetti;

d) la categoria, in relazione all'analisi economica.

In un apposito articolo della legge di approvazione del bilancio di previsione sono indicate le sezioni, le sottosezioni e le categorie nelle quali sono classificati i capitoli degli stati di previsione della spesa.

La determinazione delle sottosezioni è quella risultante dal bilancio pluriennale. Le spese pertinenti a ciascuna sezione che non attengono ad alcun progetto fanno parte di apposita sottosezione.

La suddivisione in categorie deve in ogni caso evidenziare distintamente i costi e i consumi dell'organismo regionale, i trasferimenti correnti, gli investimenti diretti, i trasferimenti in conto capitale, le partecipazioni azionarie ed i conferimenti, nonché la concessione di anticipazioni e di crediti.

La classificazione in titoli, in sezioni, in sottosezioni e in categorie trova considerazione nei riassunti che corredano ciascuno stato di previsione della spesa; quella in rubrica trova invece considerazione, oltre che all'interno di ogni stato di previsione della spesa, in un riepilogo annesso al quadro generale riassuntivo.

Ulteriori classificazioni possono effettuarsi nella entrata e nella spesa del bilancio annuale al fine di trarne particolari elementi di giudizio e di valutazione.

La numerazione dei capitoli e dei vari aggregati del bilancio, realizzabile con elementi alfanumerici, è progressiva, ma può essere discontinua; essa è peraltro unica per tutti i capitoli dei diversi stati di previsione della spesa.

PRESIDENTE. A questo articolo è stato presentato un emendamento, il numero 10. Se ne dia lettura.

BOI, Segretario:

Emendamento sostitutivo parziale Manno-

ni - Baghino - Isoni:

“All'articolo 16:

— al numero 2 del terzo comma sostituire ‘rubriche’ con ‘categorie di programma’;

— al 5° comma eliminare la voce C) dicente: ‘la sottosezione, secondo l'analisi per progetti’;

— al 6° comma eliminare l'espressione ‘le sottosezioni’;

— il 7° comma è soppresso;

— al nono comma eliminare l'espressione: ‘in sottosezione’ e sostituire la parola: ‘rubrica’ con l'espressione ‘categorie di programma’ ”.
(10)

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare per illustrare l'emendamento l'onorevole Assessore della programmazione, bilancio e assetto del territorio.

MANNONI (P.S.I.), Assessore della programmazione, bilancio e assetto del territorio. Si dà per illustrato.

PRESIDENTE. Metto in votazione l'emendamento numero 10. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Metto ora in votazione l'articolo 16, modificato. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 17.

BOI, Segretario:

Art. 17

Fondi statali assegnati alla Regione

Tutte le somme assegnate a qualsiasi titolo dallo Stato alla Regione confluiscono nel bilancio regionale senza vincolo a specifiche destinazioni, salvo il caso di assegnazioni in cor-

VIII LEGISLATURA

CCLXXVI SEDUTA

23 MARZO 1983

rispondenza di deleghe di funzioni amministrative a norma dell'articolo 6 dello Statuto speciale per la Sardegna, e salvi i casi in cui la legge statale disponga espressamente in contrario.

La Regione ha facoltà di stanziare, con la legge di bilancio, somme eccedenti quelle assegnate dallo Stato, ferme, nel caso di delega, le disposizioni delle leggi statali che disciplinano le relative funzioni.

La Regione ha altresì facoltà, qualora ne ravvisi la necessità, di stanziare con la legge di bilancio somme che verranno assegnate dallo Stato negli anni futuri, provvedendo a compensare tali maggiori spese con minori erogazioni per lo stesso scopo negli anni successivi compresi nel bilancio pluriennale in vigore.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 18.

BOI, *Segretario*:

Art. 18

Iscrizione in bilancio di spese connesse a tributi e contributi ad onere ripartito

Le spese cui sono connessi tributi o contributi ad onere ripartito fra l'Amministrazione regionale e i suoi creditori, il pagamento dei quali debba avvenire in un momento successivo a quello della erogazione delle spese stesse, sono imputate ai capitoli competenti per il loro importo depurato dalla quota a carico dell'Amministrazione dei tributi o contributi medesimi.

L'importo dei tributi o contributi di cui al comma precedente è imputato, tanto per la quota a carico dell'Amministrazione regionale quanto per la quota a carico dei creditori, ad appositi capitoli degli stati di previsione della spesa che considerano insieme — per ciascun tributo o contributo, o per gruppi omogenei di

essi — entrambe le quote.

Le quote dei tributi o contributi a carico dei creditori dell'Amministrazione regionale sono attribuite — per ciascun tributo o contributo, o per gruppi omogenei di essi — ad appositi capitoli dello stato di previsione dell'entrata.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 19.

BOI, *Segretario*:

Art. 19

Spese relative al Consiglio regionale

Le spese relative al funzionamento e mantenimento del Consiglio regionale sono iscritte in un unico capitolo del competente stato di previsione del bilancio, il cui stanziamento è posto a disposizione del Consiglio medesimo, in uno o più soluzioni, con mandati diretti.

Il Consiglio, secondo le norme del proprio regolamento interno, disciplina la gestione delle somme attribuitegli.

Le eventuali economie sull'assegnazione annua e gli interessi attivi sulla stessa assegnazione possono essere utilizzate dal Consiglio per far fronte alle spese dell'anno successivo.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 20.

BOI, *Segretario*:

Art. 20

Ripartizione dei capitoli in articoli

L'Assessore della programmazione, bilancio e assetto del territorio, provvede con propri decreti, ove occorra, alla ripartizione in articoli delle somme stanziati sui capitoli dello stato di previsione dell'entrata.

I singoli componenti della Giunta regionale, di concerto con l'Assessore della programmazione, bilancio e assetto del territorio, provvedono con propri decreti, ove occorra, alla ripartizione in articoli delle somme stanziati sui capitoli degli stati di previsione della spesa di rispettiva pertinenza.

Mediante suddivisione in articoli si effettua anche, ove occorra, l'assegnazione agli uffici territorialmente competenti di quote degli stanziamenti di singoli capitoli degli stati di previsione della spesa.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 21.

BOI, *Segretario*:

Art. 21

Istituzione dei capitoli aggiunti

L'Assessore della programmazione, bilancio e assetto del territorio, provvede con propri decreti all'istituzione dei capitoli aggiunti agli stati di previsione per le entrate rimaste da riscuotere e riscosse rimaste da versare, nonché per le spese rimaste da pagare in conto degli esercizi anteriori, per le quali non esistano nel bilancio di competenza in corso i capitoli corrispondenti.

I decreti di cui al primo comma sono adottati di concerto con i singoli componenti della Giunta regionale per i capitoli aggiunti agli stati

di previsione della spesa di rispettiva pertinenza.

I capitoli aggiunti allo stato di previsione dell'entrata sono allocati nel titolo e nella categoria corrispondente al loro oggetto; quelli aggiunti agli stati di previsione della spesa sono allocati nella rubrica corrispondente al loro oggetto, in rapporto al quale viene altresì indicato — per ciascuno dei capitoli stessi — il titolo, la sezione, la sottosezione e la categoria d'appartenenza.

PRESIDENTE. A questo articolo sono stati presentati due emendamenti, il numero 11 ed il numero 12. Se ne dia lettura.

BOI, *Segretario*:

Emendamento sostitutivo parziale Mannoni - Baghino - Isoni:

“Nel terzo comma dell'articolo 21 il termine ‘rubrica’ è sostituito con ‘categoria di programma’ ed è eliminato il termine ‘la sottosezione’”. (11)

Emendamento aggiuntivo Mannoni - Baghino - Isoni:

“Dopo l'articolo 21 è istituito il seguente:

Art. 21 bis

Entrate non previste nel bilancio

Se dopo l'approvazione del bilancio di previsione si verificano nuove entrate di competenza dell'anno in corso, od anche — purché non comprese nei relativi stati di previsione — di competenza di anni anteriori, l'Assessore della programmazione, bilancio e assetto del territorio dispone, con suoi decreti, l'istituzione di nuovi capitoli nello stato di previsione dell'entrata”. (12)

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare, per illustrare gli emendamenti, l'onorevole Assessore della programmazione, bilancio e assetto del territorio.

MANNONI (P.S.I.), *Assessore della programmazione, bilancio e assetto del territorio*. L'emendamento numero 11 si dà per illustrato, mentre l'emendamento numero 12 si intende ritirato.

PRESIDENTE. Metto in votazione l'emendamento numero 11. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Metto ora in votazione l'articolo 21, modificato. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 22.

BOI, *Segretario*:

Art. 22.

Assestamento e variazioni di bilancio

Entro il mese di giugno di ciascun anno la Giunta regionale presenta, ove risulti necessario, al Consiglio il disegno di legge di assestamento degli stanziamenti di bilancio, anche in relazione alla consistenza dei residui attivi e passivi accertata in sede di rendiconto dell'esercizio scaduto il 31 dicembre precedente, oppure nel caso in cui il rendiconto non sia stato approvato da organi diversi dalla Giunta regionale, sulla base dei risultati di gestione dell'esercizio precedente, accertati dalla Giunta stessa.

Ulteriori disegni di legge di variazione delle dotazioni di competenza possono essere presentati, al Consiglio regionale, entro il 31 ottobre solo nel caso in cui sia stata formalmente presentata allo stesso Consiglio una proposta di esercizio provvisorio.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 23.

BOI, *Segretario*:

Art. 23

Fondo di riserva per le spese obbligatorie e d'ordine

Nello stato di previsione della spesa dell'Assessorato della programmazione, bilancio e assetto del territorio, è istituito un "fondo di riserva per le spese obbligatorie e d'ordine".

Con decreti dell'Assessore di cui al precedente comma, su conforme deliberazione della Giunta regionale, adottata su proposta dell'Assessore medesimo di concerto con i singoli componenti della Giunta stessa, ciascuno per il proprio stato di previsione, possono essere prelevate da detto fondo le somme occorrenti per l'aumento degli stanziamenti di capitoli di spesa aventi carattere obbligatorio od in connessione con l'accertamento e la riscossione delle entrate.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 24.

BOI, *Segretario*:

Art. 24

Integrazioni degli stanziamenti relativi a particolari spese

Il Presidente della Giunta regionale, su conforme deliberazione della Giunta stessa, adottata su proposta dell'Assessore della programmazione, bilancio e assetto del territorio, di concerto con i singoli componenti della Giunta medesima rispettivamente competenti, dispone, con propri decreti, l'iscrizione negli stati di previsione della spesa delle somme occor-

renti per integrare gli stanziamenti relativi alla restituzione di tributi indebitamente percetti o di tasse ed imposte su prodotti che si esportano, nonché a stipendi, pensioni ed altri assegni fissi, tassativamente autorizzati e regolati per legge.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 25.

BOI, Segretario:

Art. 25

Restituzione di somme percepite per conto di terzi e riassegnazione di spese

In corrispondenza con gli accertamenti dell'entrata possono iscriversi, mediante decreti dell'Assessore della programmazione, bilancio e assetto del territorio, adottati su conforme deliberazione della Giunta regionale, assunta su proposta dell'Assessore medesimo di concerto con i singoli componenti della Giunta stessa rispettivamente competenti, negli stati di previsione della spesa le somme occorrenti per la restituzione di somme avute in deposito, o per il pagamento di quote d'entrata devolute ad enti ed istituti, o di somme comunque percepite per conto di terzi.

Con la procedura di cui al precedente comma possono altresì riassegnarsi ai competenti capitoli degli stati di previsione della spesa le somme corrispondenti a quelle accertate in entrata, sui capitoli correlativi, a titolo di ricuperi, rimborsi, concorsi, contributi ed economie.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 26.

BOI, Segretario:

Art. 26

Elenchi uniti al bilancio

Al bilancio di previsione della Regione sono uniti gli elenchi, da approvarsi con appositi articoli della legge relativa, dei capitoli degli stati di previsione della spesa, per i quali possono essere esercitate rispettivamente le facoltà di cui agli articoli 23, 24 e 25.

Nell'elenco dei capitoli degli stati di previsione della spesa per i quali possono esercitarsi le facoltà di cui all'articolo 25, è altresì riportata, per ciascuno dei capitoli stessi, l'indicazione del capitolo o dei capitoli dello stato di previsione dell'entrata ad essi corrispondenti.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 27.

BOI, Segretario:

Art. 27

Fondo di riserva per le spese impreviste

Per provvedere alle eventuali deficienze delle assegnazioni di bilancio, cui non possa farsi fronte nei modi indicati negli articoli 23, 24 e 25, è iscritto nello stato di previsione della spesa dell'Assessorato della programmazione, bilancio e assetto del territorio, un "fondo di riserva per le spese impreviste".

Il prelevamento di somme da detto fondo e la loro iscrizione ai vari capitoli degli stati di previsione della spesa o a capitoli nuovi ha luogo mediante decreti del Presidente della Giunta regionale, adottati su conforme deliberazione della Giunta stessa assunta su proposta

dell'Assessore della programmazione, bilancio e assetto del territorio, di concerto con i singoli componenti della Giunta medesima rispettivamente competenti.

Tali prelevamenti possono essere disposti esclusivamente per provvedere a spese per le quali concorrono le seguenti condizioni:

a) che non potessero prevedersi in alcun modo o in modo adeguato all'atto della presentazione o della discussione del bilancio;

b) che abbiano carattere di assoluta necessità;

c) che non possano rinviarsi senza detrimento del pubblico servizio;

d) che non impegnino in maniera continuativa i bilanci futuri.

I decreti di cui al secondo comma sono presentati dalla Giunta al Consiglio regionale, per la convalidazione, entro trenta giorni dalla loro pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 28.

BOI, Segretario:

Art. 28

Fondo di riserva per l'oscillazione dei prezzi

Nello stato di previsione della spesa dell'Assessorato della programmazione, bilancio e assetto del territorio, è iscritto un "fondo di riserva per l'oscillazione dei prezzi" per provvedere agli incrementi delle assegnazioni di bilancio che si rendano necessari in dipendenza di maggiorazioni di spesa dovute agli aumenti dei prezzi.

Il prelevamento di somme da detto fondo e la loro iscrizione ai vari capitoli degli stati di previsione della spesa ha luogo mediante decreti del Presidente della Giunta regionale, adottati su conforme deliberazione della Giunta stessa assunta su proposta dell'Assessore della programmazione, bilancio e assetto del territorio, di con-

certo con i singoli componenti della Giunta medesima rispettivamente competenti.

Tali prelevamenti possono essere disposti esclusivamente quando concorrano le seguenti condizioni:

a) che le spese di cui si chiede il finanziamento ulteriore siano a fronte di obbligazioni che vengono a scadere nel corso dell'anno;

b) che la disponibilità risultante sul capitolo del cui stanziamento si chiede l'incremento risulti, dalle scritture della Ragioneria generale, insufficiente a fronteggiare le spese di cui si chiede il finanziamento ulteriore;

c) che si tratti di spese correnti consistenti nell'acquisto di beni o di servizi, ovvero di spese in conto capitale consistenti nell'acquisto di beni, mobili od immobili, e nell'esecuzione di opere a carico diretto della Regione;

d) che si tratti di spese delle quali la legislazione relativa non abbia determinato comunque l'importo.

Nella determinazione dell'ammontare dei prelevamenti deve tenersi conto, in ogni caso, delle disponibilità di cui alla lettera b) del comma precedente.

I decreti di cui al secondo comma sono presentati dalla Giunta al Consiglio regionale, per la convalidazione, entro trenta giorni dalla loro pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.

PRESIDENTE. All'articolo 28 è stato presentato l'emendamento numero 13. Se ne dia lettura.

BOI, Segretario:

Emendamento aggiuntivo Mannoni - Baghino - Isoni:

"Dopo l'articolo 28 è istituito il seguente:

Art. 28 bis

Fondo di riserva per la revisione dei prezzi

Nello stato di previsione della spesa dell'Assessorato della programmazione, bilancio e assetto del territorio sono iscritti uno o più fondi di riserva, al fine di provvedere agli incrementi delle

assegnazioni di bilancio in dipendenza di maggiorazioni di spese dovute alla revisione dei prezzi contrattuali — ivi compresi gli interessi per ritardato pagamento — per l'esecuzione di opere immobiliari finanziate dalla Regione

I trasferimenti di somme da detti fondi e la loro iscrizione ai capitoli degli stati di previsione della spesa sono disposti dall'Assessore della programmazione, bilancio e assetto del territorio, su conforme deliberazione della Giunta regionale, adottata su proposta dell'Assessore medesimo di concerto con gli Assessori competenti, con propri decreti da registrarsi alla Corte dei conti.

A determinare ulteriori modalità di trasferimento dal fondo o dai fondi di cui trattasi si provvede con legge di bilancio ivi compresa l'individuazione dei limiti d'importo al di sotto dei quali si prescinde dall'adozione della deliberazione della Giunta regionale". (13)

PRESIDENTE. L'emendamento numero 13 può essere illustrato.

MANNONI (P.S.I.), *Assessore della programmazione, bilancio e assetto del territorio*. Si dà per illustrato.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare, metto in votazione l'articolo 28. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Metto ora in votazione l'emendamento numero 13. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 29.

BOI, *Segretario*:

Art. 29

Fondi speciali

Nello stato di previsione della spesa dell'Assessorato della programmazione, bilancio e as-

setto del territorio, sono iscritti appositi fondi speciali, indicati dalla legge finanziaria di cui all'articolo 13, destinati a far fronte alle spese derivanti da progetti di legge che si prevede possano essere approvati nel corso dell'anno.

Le somme iscritte ai fondi suddetti possono essere portate in aumento agli stanziamenti di capitoli esistenti o di capitoli nuovi solo dopo la pubblicazione delle relative leggi di spesa, le quali devono disporre direttamente le variazioni di cui si tratta.

I fondi di cui al primo comma devono essere tenuti distinti a seconda che siano destinati al finanziamento di spese correnti o di spese in conto capitale.

In appositi elenchi, allegati alla legge finanziaria, sono indicati i progetti di legge per le cui spese viene predisposta la copertura con i fondi speciali.

Le quote dei fondi non utilizzate entro il termine dell'anno finanziario costituiscono economie di spesa.

La copertura finanziaria — nella forma di nuove o maggiori entrate, di riduzioni di stanziamenti di spesa o di accantonamenti nei fondi speciali — relativa a progetti di legge non perfezionati entro il termine dell'anno finanziario resta valida per l'anno successivo purché le leggi corrispondenti entrino in vigore entro il termine di detto anno successivo.

In tal caso, ferma restando l'acquisizione della copertura finanziaria (così come previsto nel comma precedente), al bilancio dell'anno cui essa è pertinente, le nuove o maggiori spese recate dalle leggi corrispondenti sono iscritte nel bilancio dell'anno nel corso del quale esse entrano in vigore.

Agli oneri ricadenti su quest'ultimo anno è limitata, nel caso medesimo, l'efficacia della copertura finanziaria, quando si tratti di leggi che importano spese a carico anche di anni successivi.

Le economie di spesa da utilizzare come copertura finanziaria a termini del quinto comma del presente articolo formano oggetto di un apposito elenco da allegarsi, nel rendiconto generale per l'esercizio finanziario cui pertengono le economie medesime, ai prospetti riassun-

VIII LEGISLATURA

CCLXXVI SEDUTA

23 MARZO 1983

tivi delle variazioni apportate nel corso dell'anno finanziario alle previsioni di competenza, di cui al successivo articolo 64.

PRESIDENTE. All'articolo 29 è stato presentato l'emendamento numero 14. Se ne dia lettura.

BOI, *Segretario*:

Emendamento sostitutivo parziale Mannoni - Baghino - Isoni:

“Il secondo comma dell'articolo 29 è sostituito dal seguente:

‘Le somme iscritte ai fondi suddetti sono portate in aumento agli stanziamenti di capitoli esistenti o di capitoli nuovi direttamente dalle relative leggi di spesa’ ”. (14)

PRESIDENTE. L'emendamento può essere illustrato.

MANNONI (P.S.I.), *Assessore della programmazione, bilancio e assetto del territorio*. Si dà per illustrato.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare, metto in votazione l'emendamento sostitutivo parziale. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Metto ora in votazione l'articolo 29, modificato. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 30.

BOI, *Segretario*:

Art. 30

Fondo speciale per la riassegnazione di residui perenti delle spese in conto capitale

Nello stato di previsione della spesa dell'As-

essorato della programmazione, bilancio e assetto del territorio è istituito nella parte in conto capitale un fondo speciale per la riassegnazione dei residui passivi della spesa in conto capitale eliminati negli esercizi precedenti per perenzione amministrativa.

Qualora si tratti di residui già perenti relativi ad importi che la Regione ha assunto l'obbligo di pagare per contratto o in compenso di opere prestate o di lavori o di forniture eseguiti, a richiesta delle amministrazioni competenti, con decreto dell'Assessore del bilancio, programmazione e assetto del territorio da registrarsi alla Corte dei conti, sono trasferite dal predetto fondo — per finalità per le quali furono autorizzate — le somme di volta in volta occorrenti, da iscrivere ai pertinenti capitoli di provenienza, onde integrarne le dotazioni di competenza, ovvero a capitoli di nuova istituzione, nel caso in cui quello di provenienza fosse stato nel frattempo soppresso.

PRESIDENTE. All'articolo 30 è stato presentato l'emendamento numero 15. Se ne dia lettura.

BOI, *Segretario*:

Emendamento modificativo parziale Mannoni - Baghino - Isoni:

“Nel secondo comma dell'articolo 30 eliminare l'espressione ‘di volta in volta’ ”. (15)

PRESIDENTE. Onorevole Mannoni, può illustrare l'emendamento.

MANNONI (P.S.I.), *Assessore della programmazione, bilancio e assetto del territorio*. Si dà per illustrato.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare, metto in votazione l'emendamento modificativo parziale. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

VIII LEGISLATURA

CCLXXVI SEDUTA

23 MARZO 1983

Metto ora in votazione l'articolo 30, modificato. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 31.

BOI, *Segretario*:

Art. 31

Pubblicità degli atti riguardanti il bilancio e competenze della Regione

Tutti i provvedimenti del Presidente della Giunta regionale e degli Assessori, con i quali si introducono variazioni di qualsiasi genere nel bilancio di previsione della Regione sono pubblicati nel Bollettino Ufficiale della Regione subito dopo la loro registrazione alla Corte dei conti. Parimenti si provvede per le eliminazioni di somme di cui al precedente articolo 30.

Sul Bollettino Ufficiale della Regione sono altresì pubblicati, entro 30 giorni dalla loro adozione, gli atti concernenti il bilancio pluriennale e le relative variazioni.

Tutti i provvedimenti del Presidente della Giunta regionale e degli Assessori, che prevedono spese o entrate o comunque modificazioni di atti contabili della Regione Sarda, contestualmente all'invio alla Ragioneria regionale, devono essere inviati alla Presidenza del Consiglio regionale che li trasmette, per conoscenza, alle competenti Commissioni del Consiglio regionale.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 32.

BOI, *Segretario*:

Art. 32

Sistema informativo per la contabilità regionale

Entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, la Presidenza della Giunta regionale deve provvedere alla creazione di un apposito sistema informativo per la contabilità regionale.

A tale sistema informativo ha diritto di accesso, disciplinato da norme regolamentari approvate dalla Giunta regionale d'intesa con la Commissione bilancio, il Consiglio regionale che deve essere dotato, a cura dell'Amministrazione regionale, degli strumenti necessari perché tale diritto venga di fatto esercitato.

Il diritto di accesso al sistema informativo per la contabilità regionale ha il fine di porre il Consiglio regionale e i suoi organi in condizione di esercitare le funzioni di indirizzo, di controllo, di conoscenza sull'attività del Governo della Regione Sarda.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 33.

BOI, *Segretario*:

Art. 33

Bilanci, relative variazioni e rendiconti degli enti, aziende e gestioni regionali

I bilanci preventivi, le variazioni ai bilanci e i rendiconti degli enti e delle aziende regionali aventi personalità giuridica ed istituiti con legge regionale, nonché degli enti istituiti con legge dello Stato, ma sottoposti alla vigilanza — anche delegata dallo Stato — dell'Amministrazione regionale, su proposta dell'Assessore della programmazione, bilancio e assetto del territorio, di concerto con il componente della Giunta competente nella materia in cui opera l'ente o

VIII LEGISLATURA

CCLXXVI SEDUTA

23 MARZO 1983

l'azienda sono sottoposti ad un preliminare pronunciamento della Giunta regionale, e trasmessi entro i successivi 15 giorni alla Commissione bilancio e alla Commissione competente per materia del Consiglio regionale.

Qualora le Commissioni non eccepiscano alcunché, entro 30 giorni dalla data di ricevimento in merito al contenuto degli stessi, i documenti contabili vengono definitivamente approvati con decreto del Presidente della Giunta regionale e pubblicati nel Bollettino Ufficiale della Regione Sarda.

I termini di cui al precedente comma vengono interrotti in caso di impossibilità delle Commissioni a riunirsi e ogni qualvolta le Commissioni stesse ritengano necessario richiedere formalmente sui documenti stessi chiarimenti alla Giunta regionale.

Per l'approvazione del bilancio di previsione, delle relative variazioni e del rendiconto generale dell'Azienda delle foreste demaniali della Regione, restano ferme le norme vigenti.

Al fine di assicurare l'omogenità delle classificazioni dei bilanci preventivi degli enti, aziende e gestioni di cui ai commi precedenti con quelle del bilancio annuale della Regione, l'Assessore della programmazione, bilancio e assetto del territorio sottopone alla Giunta stessa, per l'approvazione, gli schemi tipici dei bilanci degli organismi suddetti, avvalendosi del servizio della Ragioneria generale della Regione e degli organismi rispettivamente interessati.

La disposizione del comma precedente si applica al bilancio di previsione dell'Azienda delle foreste demaniali della Regione.

La Giunta regionale contemporaneamente alla legge finanziaria ed ai bilanci annuale e pluriennale trasmette al Consiglio regionale una relazione documentata sull'attività degli enti regionali.

E' abrogato l'articolo 2 della legge regionale 1° agosto 1966, n. 5.

PRESIDENTE. All'articolo 33 è stato presentato l'emendamento numero 2. Se ne dia lettura.

BOI, Segretario:

Emendamento soppressivo parziale Spina:

"Art. 33 - Al 5° comma sopprimere dopo 'degli organismi suddetti' da 'avvalendosi del' ... a ... 'rispettivamente interessati' ". (2)

PRESIDENTE. Onorevole Spina, può illustrare l'emendamento numero 2.

SPINA (D.C.). Presidente, molto brevemente. Deriva questo emendamento da un'omissione, che non è stata riportata nel testo. Per quanto noi abbiamo stabilito in Commissione, laddove si parlava degli uffici che sono praticamente connessi all'attività della Regione, era inutile scrivere che l'Assessore potesse avvalersi o dell'ufficio del personale o dell'ufficio legislativo o dell'ufficio ragioneria, perché si avvale di tutti gli strumenti che logicamente ha la Giunta, quindi la Regione. In questo spirito, laddove vi erano nell'articolato del bilancio espressioni di questo tipo, sono state eliminate, sono state soppresse. Ovviamente, anche in questo articolo deve essere soppresso "avvalendosi", non perché la scelta non sia valida, ma perché è implicita. Si avvarrà l'Assessore, si avvarrà la Giunta di tutti i servizi che sono connessi all'attività stessa della Regione e della Giunta.

PRESIDENTE. Per esprimere il parere della Giunta sull'emendamento, ha facoltà di parlare l'onorevole Assessore della programmazione, bilancio e assetto del territorio.

MANNONI (P.S.I.), Assessore della programmazione, bilancio e assetto del territorio. La Giunta si rimette al Consiglio.

PRESIDENTE. Metto in votazione l'emendamento Spina. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Metto in votazione l'articolo 33. Chi lo ap-

prova alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 34.

BOI, *Segretario*:

Art. 34

Esercizio provvisorio

L'esercizio provvisorio del bilancio non può essere concesso se non per legge e per periodi non superiori complessivamente a quattro mesi.

Durante l'esercizio provvisorio la gestione del bilancio è consentita per tanti dodicesimi della spesa prevista da ciascun capitolo del disegno di legge del bilancio per quanti sono i mesi dell'esercizio provvisorio, ovvero nei limiti della maggior spesa necessaria, qualora si tratti di spesa obbligatoria, e non suscettibile di impegni o di pagamenti frazionati in dodicesimi.

Le limitazioni di cui al comma precedente si intendono riferite sia alle autorizzazioni di impegno che a quelle di pagamento.

PRESIDENTE. All'articolo 34 è stato presentato l'emendamento numero 16. Se ne dia lettura.

BOI, *Segretario*:

Emendamento sostitutivo totale Mannoni - Baghino - Isoni:

“L'articolo 34 è sostituito dal seguente:

Le leggi regionali di concessione dell'esercizio provvisorio del bilancio autorizzano la Giunta all'esercizio medesimo secondo gli stati di previsione e con le disposizioni e modalità previste nel relativo disegno di legge presentato dalla Giunta stessa.

Detto esercizio provvisorio non può essere concesso per periodi superiori complessivamente a quattro mesi.

Nel caso in cui il disegno di legge di appro-

vazione del bilancio per l'anno successivo non sia stato ancora presentato dalla Giunta all'atto della discussione della concessione dell'esercizio provvisorio per l'anno stesso, quest'ultimo è autorizzato secondo gli stati di previsione e con le disposizioni e modalità previste nella legge di approvazione del bilancio per l'anno in scadenza, tenendo conto delle variazioni apportate a quest'ultimo con leggi e decreti successivi, escluse quelle conseguenti a prelevamenti di somme dai fondi di riserva per spese impreviste, per oscillazione e revisione dei prezzi”. (16)

PRESIDENTE. L'emendamento può essere illustrato. Ha facoltà di parlare l'onorevole Mannoni.

MANNONI (P.S.I.), *Assessore della programmazione, bilancio e assetto del territorio*. Signor Presidente, la Giunta ha presentato questo emendamento che, mi pare, per il primo comma non ha bisogno di particolari delucidazioni in quanto, a nostro parere, si tratta di una semplice esposizione che riteniamo più chiara. Semmai, il problema nasce sul terzo comma dell'emendamento, e precisamente il problema che emerge è il seguente: la Commissione ha citato un testo nel quale, in pratica, l'esercizio provvisorio viene autorizzato sulla scorta dei dodicesimi, calcolati relativamente al disegno di legge sul bilancio presentato dalla Giunta regionale. Naturalmente, questa norma va collegata con le altre disposizioni che prevedono la presentazione del progetto di bilancio entro la data del 30 settembre di ciascun anno.

Quindi, praticamente, questo tipo di previsione non lascia spazio alla possibilità che, appunto, in una fase fra il 30 settembre e l'inizio di un nuovo anno finanziario, per fatti che possono anche avvenire nella vita politica, amministrativa della Regione, per situazioni di crisi o per altre motivazioni, non sia stato possibile presentare il disegno di legge sul bilancio, per il successivo anno finanziario.

Allora si ritiene, con questo emendamento, di prevedere anche questo caso e orientare i dodicesimi sul vecchio esercizio. Naturalmente noi poniamo il problema all'attenzione del

Consiglio, in maniera aperta.

PRESIDENTE. Ha domandato di parlare l'onorevole Satta Gabriele. Ne ha facoltà.

SATTA GABRIELE (P.C.I.). Signor Presidente, l'argomento oggetto dell'articolo 34 e quindi, ovviamente, dell'emendamento numero 16, è stato lungamente discusso in sottocommissione prima e in Commissione poi. Si è giunti ad una valutazione unanime nella Commissione sull'esigenza di non prevedere casi espressamente analoghi a quelli previsti nell'emendamento numero 16, per una ragione intuitiva e semplice, che cioè con questa legge di riforma, quando si fissa alla fine di settembre il termine di scadenza per la presentazione del disegno di legge sul bilancio, si intende richiamare l'azione della Regione, in materia di predisposizione del bilancio stesso, al principio rigoroso di rispetto dei tempi. Principio che viene del tutto vanificato se si prevede che l'esercizio provvisorio possa essere esercitato in via ancora provvisoria, se non è stato presentato il disegno di legge sul bilancio. L'emendamento numero 16 è pertanto altamente contraddittorio con la linea emersa in Commissione, che non fa altro che ricalcare la linea tracciata dal 468, il quale prevede esattamente le stesse cose che la legge regionale e questo provvedimento di legge in esame prevedono.

Quindi io credo che l'emendamento 16, in via politica, non sia proponibile e su questa base — sulla scorta dell'unanimità che si era raggiunta tra tutte le forze politiche in Commissione — invito la Giunta a ritirarlo.

PRESIDENTE. Ha domandato di parlare l'onorevole Spina. Ne ha facoltà.

SPINA (D.C.). Presidente, io do atto all'Assessore della sua attività presente, pressante, costante attività in Commissione, sia su questa legge che sul bilancio. Abbiamo discusso tutto alla presenza dell'Assessore, convenendo su gran parte delle cose che sono qua. Emendamenti dell'ultima ora, che sono migliorativi, sono da accogliere, ma emendamenti che stra-

volgono la linea concordata anche in Commissione, presente l'Assessore, con il quale abbiamo costantemente intrattenuto un rapporto di collaborazione, al fine di poter varare questa norma, mi pare che non possano essere più accettati. Altrimenti vale la pena di dire, come già io stamane stavo dicendo: "Rinviamo tutto alla Giunta, perché la Giunta rifaccia la legge". Non può succedere che, ad un certo momento, dopo che l'Assessore si è presentato, così come per il bilancio, parlando a nome della Giunta come unico interlocutore della Commissione su tutti i problemi, improvvisamente, sui singoli problemi, vengano o Assessori o lo stesso Assessore alla programmazione (che evidentemente, all'ultimo momento, ha sposato la linea che manda avanti qualche altro Assessore) a contraddire quello sul quale in Commissione siamo rimasti d'accordo.

Io non ho nulla da eccepire su quanto ha detto il collega Satta, perché sulla linea che ha illustrato poc'anzi ci siamo trovati tutti d'accordo. Forse ero io l'unico che manifestava qualche perplessità su questa linea, sulla quale poi ci siamo trovati tutti d'accordo, ma non può essere che poi, all'ultimo momento, l'Assessore — sollecitato o dagli uffici o dalla sua parte politica o dai colleghi — venga a stravolgere quello che abbiamo già, tutti, concordato.

Poc'anzi l'Assessore ci ha assicurato che avrebbe ritirato questo emendamento, tant'è che io avevo già scritto qua una "erre", perché l'Assessore aveva appunto accettato, nel corso di una discussione bonaria, di ritirarlo. Bé, siamo costretti a dire anche queste cose! Non può essere che cinque minuti dopo che si è decisa una cosa, si cambi improvvisamente linea. Io ho tutto il rispetto proprio per la costanza con cui l'Assessore ha seguito la formazione di questa legge e la formazione del bilancio, perché si vada indubbiamente a ricercare la linea migliore, l'emendamento migliorativo, ma non può essere che ad un certo momento si stravolga completamente la linea che è stata concordata. Ecco perché penso di poter invitare il collega Assessore a rivedere la sua posizione, per poter anche lui aderire ad una linea che è stata illustra-

ta — e non mi attardo anch'io a ripetere quanto ha già detto il collega Satta —, è stata già illustrata ed è quella del mantenimento dell'articolo così com'è.

Capisco quali sono i pericoli, capisco quali cose ci sono sotto, io stesso le avevo rilevate. Ma il 30 settembre si è presentato il bilancio, in ottobre, in novembre, il 31 di dicembre e, conseguentemente, l'esercizio provvisorio si vari, così come si fa in tutta Italia, sulla base dello stesso bilancio che è stato presentato. D'altra parte, anche qua in quest'Aula, il bilancio provvisorio del Consiglio regionale, in difformità da quanto era successo per il bilancio della Regione, che è stato approvato sulla base dei dodicesimi del bilancio dell'anno scorso, il bilancio del Consiglio regionale, dicevo (pur non conoscendo noi consiglieri questo bilancio del Consiglio regionale, di cui ha parlato diffusamente la stampa, conoscendolo evidentemente, evidentemente avendolo a disposizione, ma noi come consiglieri non lo conosciamo), ebbene, è stato approvato sulla base dei dodicesimi della previsione di bilancio del Consiglio regionale per il 1983. Quindi è una prassi seguita in tutta Italia e non vorrei che adesso improvvisamente venisse vanificato tutto quanto è stato fatto per questo.

Le stesse considerazioni dovrei fare per gli altri emendamenti che saranno proposti egualmente dalla Giunta, che stravolgono la linea stabilita, emendamenti che vedremo più in là. Vorrei che ogni emendamento che non sia stato proposto o difeso in Commissione, venisse abbandonato in aula dal proponente Assessore.

PRESIDENTE. Ha domandato di parlare l'onorevole Carrus. Ne ha facoltà.

CARRUS (D.C.). Dirò brevemente che l'invito del collega Spina all'Assessore a riconsiderare l'opportunità di ritirare l'emendamento è pertinente. Noi non vorremmo che la Commissione fosse scambiata per un gruppo di persone che sono arroccate sulle loro tesi: perché dunque invitiamo la Giunta a ritirare l'emendamento? Perché la norma che stiamo discutendo, e che non si può emendare, si inquadra

nella sistematica generale della legge di contabilità, che è quella collegata alla previsione di una sessione di bilancio legata anche alla revisione degli atti della programmazione.

Noi, con l'emendamento della Giunta, stiamo regolamentando l'eccezione: io pregerei i colleghi di considerare questo aspetto. Stiamo facendo una norma considerando il ritardo come regola, e questo è un fatto assolutamente inaccettabile. Se noi dovessimo accettare l'emendamento della Giunta, eleveremmo l'eccezione a regola, il ritardo a fatto fondamentale dell'amministrazione. Abituamoci invece — dopo che abbiamo istituito l'assestamento in corso di bilancio, dopo che abbiamo istituito il collegamento fra atti di programmazione e atti di bilancio — a considerare le date e i termini fissati nella legge di contabilità come dei termini che devono essere assolutamente tenuti in considerazione. Quindi non è un fatto secondario l'invito a ritirare l'emendamento: è un fatto che si inquadra in modo preciso nella sistematica della legge. E' un invito a non stravolgere alcuni istituti che sono stati lungamente discussi.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Assessore della programmazione, bilancio e assetto del territorio.

MANNONI (P.S.I.), *Assessore della programmazione, bilancio e assetto del territorio*. Signor Presidente, onorevoli colleghi, non credo possa sfuggire quale intento guidava la Giunta nel presentare questo emendamento. C'è una considerazione anche realistica dell'esperienza fin qui vissuta, delle difficoltà che di anno in anno sono ricorrenti e si presentano al momento della formulazione del bilancio. Certo non si può istituzionalizzare l'eccezione, diceva l'onorevole Carrus, non si può elevare a regola ciò che appartiene quasi alla patologia del funzionamento della pubblica amministrazione. Peraltro, ciò che ha guidato la Giunta nella presentazione di questo emendamento era proprio la necessità di provvedere anche a casi eccezionali, per evitare che la Regione possa correre il rischio di trovarsi in una fase estremamente difficile, senza strumenti di contabilità, stru-

menti di gestione della spesa.

Non si può peraltro non prendere atto del fatto che su questo argomento la Commissione si è pronunciata, a parte il discorso della presenza più o meno costante, certo costante quando si è potuto, in Commissione da parte della Giunta...

SPINA (D.C.). E' stata apprezzata.

MANNONI (P.S.I.), *Assessore della programmazione, bilancio e assetto del territorio*. Peraltro, dicevo, non si può non tenere conto e non prendere atto della volontà e dell'orientamento unanimi manifestati in Commissione, ed anche in Consiglio dai componenti della Commissione. Proprio in ossequio a quella linea di apertura nei confronti del Consiglio, che mi sembrava contestata dal collega Spina (ma credo proprio non sia così), proprio in ossequio a quella linea di apertura nei confronti della volontà che si manifesta in Consiglio, la Giunta ritira l'emendamento.

PRESIDENTE. L'emendamento numero 16 è dunque ritirato. Metto in votazione l'articolo 34. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 35.

BOI, *Segretario*:

Art. 35

Preventivo annuale di cassa

L'Assessore della programmazione, bilancio e assetto del territorio, predispone, subito dopo l'approvazione da parte della Giunta della proposta del bilancio annuale, il preventivo di cassa dell'anno finanziario successivo.

Il preventivo, oltre il presunto fondo di cassa iniziale, comprende i versamenti e i pagamenti di cui è previsto il compimento, sia in conto della gestione del bilancio, per competenza e residui, sia in conto dei debiti e crediti

di tesoreria.

Alla fine dei mesi di marzo, di giugno e di settembre il preventivo suddetto è riveduto per tener conto degli elementi che determinano variazioni nelle valutazioni già fatte.

Per la redazione dei preventivi di cassa la Presidenza della Giunta e gli Assessorati regionali comunicano all'Assessore della programmazione, bilancio e assetto del territorio, entro l'ultimo giorno di novembre, febbraio, maggio e agosto, i dati occorrenti per stabilire le previsioni dei versamenti e dei pagamenti riferentisi alla gestione del bilancio; l'Assessorato della programmazione, bilancio e assetto del territorio, entro gli stessi termini, comunica altresì i dati occorrenti per stabilire le previsioni dei movimenti nei debiti e nei crediti di tesoreria.

Il preventivo di cassa di cui al primo comma, dopo la sua deliberazione da parte della Giunta, è sollecitamente comunicato al Consiglio regionale insieme con una relazione illustrativa.

I preventivi di cassa di cui al terzo comma sono pur essi, dopo la deliberazione della Giunta, comunicati al Consiglio regionale insieme con le corrispondenti relazioni illustrative.

Le previsioni dei pagamenti iscritti nei preventivi di cassa non costituiscono limite per l'ordinazione delle spese.

PRESIDENTE. A questo articolo è stato presentato un emendamento, il numero 27. Se ne dia lettura.

BOI, *Segretario*:

Emendamento sostitutivo parziale Mannoni - Baghino - Isoni:

"Nel quarto comma dell'articolo 35 il termine 'comunica' è sostituito col termine 'acquisisce' ". (27)

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Mannoni per illustrare l'emendamento.

MANNONI (P.S.I.), *Assessore della programmazione, bilancio e assetto del territorio*.

Si dà per illustrato.

PRESIDENTE. Metto in votazione l'emendamento numero 27. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Metto ora in votazione l'articolo 35, modificato. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 36.

BOI, Segretario:

Art. 36

Leggi regionali di autorizzazione di mutui e di prestiti

La Regione, ai sensi dell'articolo 11 dello Statuto, ha facoltà di contrarre, sulla base di apposita autorizzazione da disporsi di volta in volta con legge regionale, mutui e prestiti interni, anche obbligazionari, da essa esclusivamente garantiti, per provvedere ad investimenti in opere di carattere permanente. Gli investimenti da finanziare con il provento dei mutui e dei prestiti possono essere realizzati dall'Amministrazione regionale sia direttamente, sia attraverso gli enti e le aziende di cui al primo comma dell'articolo 33 della presente legge, gli Organismi comprensoriali, le Comunità montane e gli enti locali, nonché mediante la concessione ad imprese di incentivi previsti dalla legislazione regionale.

La legge di autorizzazione del mutuo o del prestito deve indicare, oltre all'importo massimo del capitale da prendere a mutuo od a prestito, il tempo minimo del suo ammortamento ed il tasso massimo da corrispondere.

In applicazione del citato articolo 11 dello Statuto, le rate d'ammortamento — comprensive della quota di rimborso del capitale e degli interessi — di ciascun mutuo o prestito da autorizzare non possono annualmente superare, som-

mate alle rate d'ammortamento dei mutui e dei prestiti autorizzati in precedenza e non ancora estinti, l'ammontare delle entrate tributarie ed extratributarie previste nel bilancio dell'anno in corso alla data di approvazione della legge di autorizzazione del mutuo o del prestito, che abbiano natura permanente. Alla legge di autorizzazione del mutuo o del prestito si applica altresì la disposizione del primo comma dell'articolo 37 della presente legge.

La legge di autorizzazione del mutuo o del prestito può conferire all'Amministrazione regionale la facoltà di richiedere agli Istituti tesorieri anticipazioni in conto del provento del mutuo o del prestito medesimo, ai sensi dell'articolo 19 del capitolato speciale allegato alla legge regionale 7 luglio 1975, n.27.

Fermi restando i limiti di cui al terzo comma, l'autorizzazione a contrarre mutui o prestiti può essere contenuta, insieme con gli elementi di cui al secondo comma — ed eventualmente anche al quarto —, nella "legge finanziaria" di cui all'articolo 13 della presente legge. In tal caso la "legge finanziaria" deve indicare, con riferimento al corrispondente bilancio annuale, gli investimenti di carattere permanente da finanziare con il provento dell'operazione.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 37.

BOI, Segretario:

Art. 37

Leggi regionali di spesa

Le leggi regionali che importano, per un tempo definito o indefinito, l'erogazione a carico del bilancio della Regione di spese determinate nell'oggetto e, direttamente o indirettamente, nella loro entità, devono indicare — nel quadro del bilancio pluriennale — i mezzi per

VIII LEGISLATURA

CCLXXVI SEDUTA

23 MARZO 1983

far fronte alle spese stesse; nei casi in cui disciplinano interventi o servizi per i quali la continuità e la regolarità dell'erogazione delle spese assumono interesse preminente, tali leggi possono anche stabilire le quote annuali in cui le spese medesime si ripartiscono.

Le leggi regionali che prevedono invece attività o interventi facoltativi determinano, di norma, solo gli obiettivi da raggiungere e le procedure da seguire, rinviando al bilancio pluriennale ed alla legge di bilancio la determinazione della entità della relativa spesa.

In ogni caso le leggi regionali di spesa devono determinare l'entità degli oneri che fanno carico al bilancio dell'anno in corso ed indicare i mezzi per farvi fronte.

Sino a quando la legge di bilancio non ha determinato l'entità delle spese di cui al secondo comma, la Regione può dar corso alle procedure e agli adempimenti previsti dalle leggi, di cui al comma stesso, con esclusione degli atti dai quali sorge l'obbligo dell'Amministrazione di assumere impegni.

L'esclusione di cui sopra non si applica per gli impegni che si riferiscono ad incarichi di progettazione e di studio conferiti per interventi od opere individuate dal bilancio pluriennale.

In ogni caso i pagamenti devono essere contenuti nei limiti delle autorizzazioni annuali di bilancio.

PRESIDENTE. A questo articolo è stato presentato un emendamento, il numero 17, ritirato dai presentatori.

Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo appoggia alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 38.

BOI, *Segretario*:

Art. 38

Nuove competenze dell'Assessorato della programmazione, bilancio e assetto del territorio

Fino all'emanazione delle norme di modifica dell'organizzazione amministrativa della Regione e delle conseguenti disposizioni sulle competenze della Presidenza e degli Assessorati, le competenze di cui alla lettera n) dell'articolo 10 e alla lettera d) dell'articolo 13 della legge regionale 7 gennaio 1977, n. 1, sono trasferite all'Assessorato della programmazione, bilancio e assetto del territorio.

PRESIDENTE. A questo articolo sono stati presentati due emendamenti, il numero 4 e il numero 18. Se ne dia lettura.

BOI, *Segretario*:

Emendamento aggiuntivo Spina - Carrus - Oppi:

“Dopo le parole ‘alla lettera’ e prima delle parole ‘d) dell'articolo 13’ aggiungere ‘alla lettera b) et.’ ”. (4)

Emendamento aggiuntivo Mannoni - Baghino - Isoni:

“All'articolo 38 stralciare l'espressione ‘alla lettera n) dell'articolo 10’ e dopo le parole ‘e assetto del territorio’ aggiungere: ‘a tal fine la dotazione di cui all'articolo 6, della legge regionale 17 agosto 1978, n. 51, è incrementata di un'unità’ ”. (18)

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Spina per illustrare l'emendamento numero 4.

SPINA (D.C.). Presidente, approfitto dell'occasione per parlare anche dell'emendamento numero 18, che dovrebbe essere certamente modificato, perché non si capisce bene: parla di articolo 10 e di articolo 38; dice aggiuntivo e dovrebbe dire contemporaneamente soppressivo e aggiuntivo. Quindi, non si capisce bene se l'emendamento numero 18 sia aggiuntivo o soppressivo, o solo aggiuntivo o solo soppressivo o tutte e due le cose. Dovrà essere votato molto probabilmente per parti, perché in effetti la

sostanza che unisce l'emendamento numero 4 e l'emendamento numero 18 è quella che nasce dalla situazione dell'articolo 10 e dell'articolo 13 della legge numero 1 del 1977, la legge che prevede e determina le norme per l'organizzazione amministrativa della Regione e le competenze della Giunta, della Presidenza e degli Assessorati regionali. E' una legge che — da più parti è stato detto — dovrà essere modificata, anche per quanto riguarda il settore della programmazione e del bilancio. Tutti abbiamo conoscenza (sono molti quelli che sono stati in Giunta, sia in maggioranza o in opposizione) del funzionamento della Regione; lo stesso nostro Presidente del Consiglio, che è stato per tanto tempo Assessore e Presidente della Giunta, sa bene quali sono le cose che dovranno essere riviste nella legge numero 1, al fine di determinare una maggiore articolazione o accentramento delle competenze.

Noi ci troviamo (ma non è il caso di parlarne ora), relativamente al settore dell'urbanistica diviso dal settore dell'assetto del territorio, problemi che ad un certo momento o trovano unificazione o eventualmente devono trovare un momento di riflessione da parte della Giunta per la modifica all'articolo 1. Così come, ed entro nell'argomento, vi è il problema relativo all'Assessorato della programmazione, che deve porsi al centro di tutta questa problematica. Noi abbiamo visto, sperimentato per anni, che esiste una discrasia tra l'Assessorato che governa le entrate e le finanze e l'Assessorato al bilancio, che governa il complesso della spesa. Bisogna dare — su questo anche l'Assessore alla programmazione è d'accordo — unicità a questo settore, cioè le entrate tributarie, extra tributarie, tutto il settore delle entrate, deve essere visto in un unico organismo, che è quello dell'Assessorato alla programmazione. Nel momento in cui noi abbiamo predisposto la normativa, abbiamo voluto attribuire questo settore all'Assessorato alla programmazione, dimenticandoci (ecco qua la modifica che è necessaria) della lettera B dell'articolo 13, laddove parla del recupero crediti. Quindi, andando all'Assessorato alla programmazione quanto contenuto nella lettera

D dell'articolo 13, cioè tributi ed entrate, è necessario che vada anche quanto contenuto nella lettera B, recupero crediti. L'emendamento aggiuntivo 4 ha soltanto questo significato.

L'altro problema (e qui ne parlo esprimendo solo il mio pensiero personale, al di là delle posizioni che la Giunta su questo punto ha sempre manifestato) riguarda la necessità, secondo la mia visione, di un *corpus* unico in questo settore della Regione, con l'inserimento nella struttura dell'Assessorato al bilancio anche di tutta la struttura della ragioneria. Non è certo un dogma, nell'articolo abbiamo scritto alcune cose che molto probabilmente sarà necessario formulare in modo diverso; anche i miei colleghi sostengono che il problema può essere visto in un secondo momento, con la 51, e quindi a quel momento ci possiamo riferire. Alla 51 si può riferire anche quanto detto nell'emendamento dell'assessore (incremento di una unità), conseguentemente l'emendamento mi pare che possa essere mantenuto solo per quanto concerne la parte abrogativa dell'art. 38 (stralciare l'espressione "alla lettera n) dell'articolo 10") ed il resto vederlo appunto con la 51. E', diciamo, un po' articolato il discorso, signor Presidente, ma colgo egualmente l'occasione per dire che è stato presentato un ordine del giorno che in effetti in questa visione auspica che venga messo sotto il controllo dell'Assessorato alla programmazione anche il centro elaborazione dati, ed in questo senso l'ordine del giorno in effetti non vincola, ma chiede alla Giunta di provvedere. Il problema potrebbe pertanto essere messo in discussione in quell'occasione. Tutto questo vale naturalmente al fine del coordinamento, dato che si tratta di emendamenti diversi, ed è necessario che trovino un momento unificante.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare per illustrare l'emendamento l'onorevole Mannoni.

MANNONI (P.S.I.), *Assessore della programmazione, bilancio e assetto del territorio*. Signor Presidente, la Giunta non può che apprezzare le argomentazioni che il collega Spina svol-

geva poc'anzi in ordine all'indirizzo generale, che è quello di andare a semplificare procedure e accorpare competenze, secondo criteri di funzionalità più adeguati di quelli espressi nella legge numero 1. L'esperienza di funzionamento di questa legge, come qualsiasi periodo di prima attuazione di provvedimenti innovativi, ha messo in evidenza difficoltà e anche incongruenze contenute nella normativa della legge stessa. In particolare, a livello dell'Assessorato al bilancio e alla programmazione, è emersa con chiarezza la disfunzionalità esistente nella separazione di funzioni, tutte inerenti alla formazione e alla gestione del bilancio, fra diverse strutture della Giunta e fra diversi Assessorati.

D'altro canto, nella stessa gestione della legge numero 1, come mi pare lo stesso collega Spina riferisse poc'anzi, altre disfunzioni sono state messe in evidenza. Basterebbe pensare alla molteplicità delle competenze in materia di assistenza pubblica, alla molteplicità dei provvedimenti tutti convergenti nell'ambito della gestione del territorio e nel settore dell'urbanistica, per non parlare delle competenze diverse in materia ambientale, che per la gran parte sono concentrate nell'Assessorato all'ambiente ma tuttavia trovano esplicazione in altre competenze di diversi Assessorati (per citarne uno solo, quello dei beni culturali). Quindi, vi è un'esigenza di revisione e di un diverso accorpamento di competenze, come vi è un'esigenza anche di diversa definizione del ruolo della Presidenza nell'ambito del coordinamento e dell'attuazione della collegialità fra gli Assessorati. Sono tutti problemi connessi, inerenti alla legge numero 1 e ad una sua diversa e più attuale articolazione.

In questo discorso, di una diversa e più organica revisione della legge numero 1, deve entrare anche la dislocazione (non fisica, ma di competenze) della funzione del servizio ragioneria, che è auspicabile possa trovare una collocazione coerente con la funzione che ha proprio nella formazione e nella gestione del bilancio, nonché per tutte le competenze connesse all'amministrazione ed alla contabilità regionale. Però la Giunta ritiene che questo argomento possa essere meglio compreso, meglio articolato

e meglio organicamente sviluppato in un discorso unitario di revisione della legge numero 1. Quindi, a quel momento, la Giunta ritiene che debbano essere rinviati provvedimenti di questa portata. D'altro canto, anche l'onorevole Spina, nell'accennare all'ordine del giorno relativo alla gestione del Centro elaborazione dati, ha espresso un indirizzo, che io credo possa essere condiviso anche per quanto riguarda in generale la collocazione della ragioneria, lasciando però ad un momento successivo la determinazione precisa del come e del quando questa diversa dislocazione debba avvenire.

Ecco il senso dell'emendamento, in cui si dice che è stralciata l'espressione "alla lettera n) dell'articolo 10" della legge numero 1, emendamento che la Giunta ritiene di mantenere. La seconda parte dell'emendamento numero 18 ha valore forse anche pleonastico: è evidente che, ad una dislocazione diversa di attività e di servizi nel senso funzionale, dovrà far seguito, in sede di definizione regolamentare, una diversa dislocazione dei servizi e dei settori.

PRESIDENTE. Ha domandato di parlare l'onorevole Satta. Ne ha facoltà.

SATTA GABRIELE (P.C.I.). Signor Presidente, molto brevemente per dire che, mentre siamo d'accordo sull'emendamento numero 4, proposto dal collega Spina, che completa il disegno previsto dall'articolo 38, siamo invece contrari all'emendamento numero 18, sul quale comunque preliminarmente chiediamo, come precisazione, se la dichiarazione dell'Assessore debba intendersi come capace di perfezionare il ritiro delle frasi dopo la parola "dieci". Dopo "l'articolo 10", le righe seguenti s'intendono ritirate? In ogni modo, pur con questa precisazione, siamo comunque contrari all'emendamento numero 18 così come rimane, ripulito dalla soppressione delle parole successive alle parole "articolo 10".

Siamo contrari allo spirito dell'articolo 38, non solo perché esso è in contrasto con l'articolo susseguente, sul quale dovremo esprimerci, ma anche perché esso è in contrasto con una

linea che era emersa in Commissione e che riteneva necessario riportare il servizio della ragioneria sotto la competenza dell'Assessorato alla programmazione, per formare un *unicum* gestionale e decisionale in materia di finanza regionale. Io credo che non ci sia molto da dilungarsi su questo, la cosa è stata trattata anche stamane nella discussione generale. Credo che non dobbiamo far altro che riconfermare questa linea che è emersa in Commissione e quindi, con le precisazioni che verranno da parte dell'Assessore sull'emendamento numero 18, dichiarare che voteremo contro quest'emendamento 18, anche dopo la ripulitura che l'Assessore stesso si pregerà di fare.

PRESIDENTE. L'Assessore della programmazione, bilancio e assetto del territorio ha facoltà di parlare per spiegare quello che rimane dell'emendamento.

MANNONI (P.S.I.), *Assessore della programmazione, bilancio e assetto del territorio*. Il testo che rimane è il seguente: "All'articolo 38 stralciare l'espressione 'alla lettera n) dell'articolo 10'".

PRESIDENTE. Onorevole Assessore la prego di precisare se accetta l'emendamento numero 4, illustrato dall'onorevole Spina.

MANNONI (P.S.I.), *Assessore della programmazione, bilancio e assetto del territorio*. La Giunta lo accoglie.

PRESIDENTE. Metto in votazione l'emendamento numero 18 che, nella formulazione or ora precisata dall'Assessore, è soppressivo parziale. Chi lo approva alzi la mano. (*Viene richiesta la controprova*). Chi non lo approva alzi la mano.

(*E' approvato*).

Metto in votazione l'articolo numero 38, modificato. Chi lo approva alzi la mano.

(*E' approvato*).

Metto ora in votazione l'emendamento numero 4. Chi lo approva alzi la mano.

(*E' approvato*).

Si dia lettura dell'articolo 39.

BOI, *Segretario*:

Art. 39

Impegno delle spese

Il Presidente della Giunta regionale, gli Assessori regionali, ciascuno per i capitoli del proprio stato di previsione, e i dirigenti nell'ambito delle attribuzioni ad essi demandate per legge, impegnano ed ordinano con propri atti le spese nei limiti dei fondi assegnati in bilancio e nel rispetto degli atti della programmazione.

Formano impegni sugli stanziamenti di competenza le somme dovute in conseguenza di contratti e di altre autorizzazioni di spesa nonché quelle dipendenti da obbligazioni giuridicamente perfezionate.

All'assunzione degli impegni delle spese necessarie alla realizzazione delle opere ed interventi da realizzarsi secondo progetti rispondenti ad obiettivi programmatici organici, oltreché con atti dei singoli componenti della Giunta, ciascuno per la parte di spesa da imputarsi ai capitoli del rispettivo stato di previsione, si può provvedere, ove sia prevista una competenza interassessoriale, dopo l'approvazione dei progetti a norma delle disposizioni regionali vigenti, con decreti adottati, di concerto, dai componenti della Giunta sui cui stati di previsione devono imputarsi gli impegni stessi.

All'assunzione degli impegni delle spese necessarie per interventi non realizzate secondo progetti rispondenti ad obiettivi programmatici e organici i componenti della Giunta regionale provvedono con proprio atto, sulla base di obiettivi di intervento contenenti i

criteri di attuazione approvati dalla Giunta regionale ai sensi dell'articolo 4, lettera i), della legge regionale 7 gennaio 1977, n. 1.

I componenti della Giunta possono delegare la facoltà di assumere impegni sui capitoli dei rispettivi stati di previsione a funzionari dipendenti, nei limiti e con le modalità stabilite con propri decreti. Il Presidente della Giunta può altresì delegare la stessa facoltà, in limiti e con modalità analogamente stabilite, ad uno o più Assessori.

Sono fatte salve le disposizioni, statali e regionali, che conferiscono facoltà di impegno di spese a funzionari della Regione o di altre Amministrazioni. I funzionari della Regione possono essere sostituiti da impiegati dipendenti designati, su loro proposta, dal componente della Giunta preposto all'ufficio cui essi appartengono.

PRESIDENTE. A questo articolo è stato presentato l'emendamento numero 19. Se ne dia lettura.

BOI, Segretario:

Emendamento soppressivo parziale Mannoni - Baghino - Isoni:

“Il quarto comma dell'articolo 39 è soppresso”. (19)

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare, per illustrare l'emendamento, l'onorevole Assessore della programmazione, bilancio e assetto del territorio.

MANNONI (P.S.I.), Assessore della programmazione, bilancio e assetto del territorio. Si dà per illustrato.

PRESIDENTE. Metto in votazione l'emendamento numero 19. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Metto in votazione l'articolo 39, modifica-

to. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 40.

BOI, Segretario:

Art. 40

Impegni pluriennali

Per le spese da erogare per la realizzazione di determinati obiettivi previsti nel programma pluriennale, l'impegno può estendersi all'intera somma prevista nel bilancio pluriennale per la realizzazione di ciascun obiettivo, ma i pagamenti devono essere contenuti nei limiti dei fondi stabiliti per ciascun esercizio nel bilancio annuale.

La disposizione di cui al comma precedente si applica, con riferimento — ove occorra — anche alle somme da stanziare in anni successivi al periodo di riferimento del bilancio pluriennale, per le spese a pagamento differito e per i concorsi di annualità, nonché, nei limiti previsti dalle disposizioni sulla contabilità generale dello Stato, per le spese ricorrenti.

PRESIDENTE. A questo articolo è stato presentato l'emendamento numero 20. Se ne dia lettura.

BOI, Segretario:

Emendamento soppressivo totale Mannoni - Baghino - Isoni:

“L'articolo 40 è soppresso”. (20)

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Assessore della programmazione, bilancio e assetto del territorio per illustrare l'emendamento.

MANNONI (P.S.I.), Assessore della programmazione, bilancio e assetto del territorio. Si dà per illustrato.

VIII LEGISLATURA

CCLXXVI SEDUTA

23 MARZO 1983

PRESIDENTE. Metto in votazione l'emendamento numero 20. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 41.

BOI, *Segretario*:

Art. 41

Disimpegni

Ogni qualvolta il vincolo giuridico in base al quale è stato assunto l'impegno formale venga a cessare per qualsiasi causa, il soggetto che ha assunto l'impegno di spesa ha l'obbligo di emanare il provvedimento di disimpegno della spesa medesima entro il termine di 60 giorni e, comunque, non oltre l'esercizio nel quale si verifica la cessazione del vincolo giuridico e di darne immediata comunicazione al Servizio della Ragioneria generale.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 42.

BOI, *Segretario*:

Art. 42

Liquidazione delle spese

I componenti della Giunta, ciascuno per i capitoli del proprio stato di previsione, liquidano con propri atti le spese della Regione nei limiti degli impegni assunti e dispongono, ove occorra, la riduzione di questi ultimi per le quote di spese non dovute, nel qual caso il disimpegno deve essere contestuale.

Gli atti di cui sopra possono essere delegati dai componenti della Giunta a funzionari

dipendenti, nei limiti e con le modalità stabilite con propri decreti; la delega all'assunzione di impegni comprende l'autorizzazione all'emana-
zione degli atti di liquidazione e riduzione. Il Presidente della Giunta può altresì delegare gli atti di liquidazione e riduzione ad uno o più Assessori.

Le disposizioni dell'ultimo comma dell'articolo 39 si applicano anche per la liquidazione delle spese.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 43.

BOI, *Segretario*:

Art. 43

Ordinazione delle spese

Il pagamento delle spese iscritte in bilancio e debitamente impegnate e liquidate è ordinato:

- a) con ruoli di spesa fissa;
- b) con mandati diretti sulla Tesoreria regionale;
- c) con aperture di credito, disposte mediante ordini d'accreditamento a favore di funzionari delegati, i quali provvedono sia per mezzo di ordinativi a favore dei creditori, sia direttamente mediante prelevamento di fondi a proprio favore.

Possono essere funzionari delegati anche i funzionari dipendenti da altre Amministrazioni, nonché i legali rappresentanti degli enti e delle aziende ed i titolari degli organi di cui al terzo comma dell'articolo 5 della legge 11 giugno 1962, n. 588.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 44.

BOI, *Segretario*:

Art. 44

Determinazione del valore degli importi
delle deleghe ai funzionari delegati

I limiti di importo per la delega ai funzionari delegati di cui all'articolo precedente vengono stabiliti con decreto del Presidente della Giunta regionale previa deliberazione della Giunta medesima, su proposta dell'Assessore della programmazione, bilancio e assetto del territorio, sentita la competente Commissione consiliare.

I suddetti limiti possono essere modificati ogni biennio secondo le variazioni percentuali dell'indice nazionale sul costo della vita, accertato dall'Istituto centrale di statistica.

PRESIDENTE. A questo articolo è stato presentato l'emendamento numero 21. Se ne dia lettura.

BOI, *Segretario*:

Emendamento soppressivo parziale Mannoni - Baghino - Isoni:

"Il secondo comma dell'articolo 44 è soppresso". (21)

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Assessore della programmazione, bilancio e assetto del territorio per illustrare l'emendamento.

MANNONI (P.S.I.), *Assessore della programmazione, bilancio e assetto del territorio*. Si dà per illustrato.

PRESIDENTE. Ha domandato di parlare l'onorevole Satta Gabriele. Ne ha facoltà.

SATTA GABRIELE (P.C.I.). Signor Presidente, l'emendamento numero 21, concettual-

mente, è esatto e riporta il testo alla stesura desiderata dalla Commissione. Tuttavia, il riferimento al biennio, che in questo modo salterebbe, sarebbe bene che risultasse nel primo comma, che risulta così essere unico dopo la soppressione del secondo. Infatti, la *ratio* che si era voluta introdurre era quella di modificare gli importi della delega con decreto del Presidente della Giunta ogni biennio; siccome questa dizione è stata spostata dal primo al secondo comma, risulterebbe soppressa. Credo che questo possa essere fatto in sede di coordinamento e, se siamo d'accordo, procedere alla votazione anche dell'emendamento.

PRESIDENTE. Metto in votazione l'emendamento numero 21. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Metto in votazione l'articolo 44, con la correzione proposta dall'onorevole Gabriele Satta. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 45.

BOI, *Segretario*:

Art. 45

Procedure di ordinazione delle spese

I mandati diretti e gli ordini di accreditamento sono emessi dal Servizio della Ragioneria generale della Regione a firma del coordinatore generale o dei coordinatori di settore individuati, in riferimento alle rispettive competenze, con decreto del Presidente della Giunta regionale da registrarsi alla Corte dei Conti.

Nel caso in cui la liquidazione delle spese non risulti altrimenti determinata, i mandati diretti sono firmati anche dai componenti della Giunta o dai loro delegati di cui all'articolo 42.

Gli ordinativi e i buoni di prelevamento

in contanti sugli ordini d'accreditamento sono emessi dai funzionari delegati intestatari degli stessi ovvero, per gli ordinativi, dai funzionari cui essi ne affidano la firma.

Per i pagamenti su ruoli di spesa fissa si applicano le corrispondenti disposizioni sulla contabilità generale dello Stato, intendendosi attribuite al Servizio della Ragioneria generale della Regione le competenze previste dalle disposizioni medesime per le Direzioni provinciali del Tesoro.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 46.

BOI, *Segretario*:

Art. 46

Aperture di credito

Le aperture di credito a favore di funzionari delegati possono essere autorizzate dai componenti della Giunta regionale, ciascuno per il proprio stato di previsione, in ogni caso in cui l'adozione di tale forma di pagamento sia richiesta dalle necessità dei servizi.

Mediante aperture di credito a favore dei legali rappresentanti degli enti e delle aziende e dei titolari degli organi di cui al terzo comma dell'articolo 5 della legge 11 giugno 1962, n. 588, si provvede in tutti i casi di finanziamento a totale o parziale carico della Regione di opere realizzate dagli enti, aziende ed organi medesimi. Sono fatte salve le particolari procedure di erogazione stabilite dalle leggi regionali 21 luglio 1976, n. 39, e 6 settembre 1976, n. 45.

Le aperture di credito possono ugualmente essere autorizzate ogni qualvolta le norme attribuiscono attività aventi riflessi sul bilancio e sulle contabilità speciali ad organi e uffici periferici della Regione.

Le autorizzazioni dei componenti della Giunta ad accreditare somme a favore di funzionari delegati debbono indicare i limiti entro i quali le somme accreditate sono prelevabili direttamente dal funzionario delegato stesso.

Le somme accreditate per la concessione al personale dell'Amministrazione regionale di anticipazioni sulle indennità di missione e di trasferimento sono totalmente prelevabili mediante buoni direttamente dal funzionario delegato a cui favore sono disposte le aperture di credito.

Le somme prelevate mediante buoni a proprio favore, e non utilizzate per il pagamento di anticipazioni, sono dai funzionari delegati versate in Tesoreria, in unica soluzione, entro il 31 marzo dell'anno successivo a quello cui si riferiscono le corrispondenti aperture di credito; esse possono tuttavia essere utilizzate per pagare, dopo il 31 dicembre, indennità di missione e di trasferimento di competenza dell'anno scaduto.

PRESIDENTE. All'articolo 46 è stato presentato l'emendamento n. 22. Se ne dia lettura.

BOI, *Segretario*:

Emendamento sostitutivo parziale Mannoni - Baghino - Isoni:

"Il primo, il secondo e terzo comma dell'articolo 46 sono sostituiti dai seguenti:

'A favore di uno stesso funzionario delegato possono essere disposti per il medesimo oggetto più ordini di accreditamento.

Ogni successivo ordine di accreditamento può essere disposto anche prima della presentazione del rendiconto del precedente, su dichiarazione del funzionario delegato che attesti l'avvenuta utilizzazione dell'accreditamento.

Entro sessanta giorni dalla chiusura dell'esercizio finanziario, i funzionari delegati devono presentare al competente Assessorato i rendiconti dei pagamenti effettuati, sia per gli ordini di accreditamento relativi a spese correnti, sia per quelli relativi a spese in conto capitale.

Nei confronti dei funzionari delegati che

non presentino i rendiconti nei termini di cui al comma precedente o che non forniscano, entro sessanta giorni, esaurienti chiarimenti ai rilievi degli uffici incaricati della revisione, l'Amministrazione competente è tenuta ad applicare la sanzione pecuniaria di cui all'articolo 337 del regio decreto 23 maggio 1924, n. 827 e successive modificazioni.

Qualora l'Assessorato competente non ottemperi all'obbligo di cui al comma precedente l'Assessorato regionale del bilancio, su segnalazione della ragioneria, provvede in via sostitutiva all'adozione dei provvedimenti previsti dalla norma sopraccitata dandone comunicazione alla Corte dei conti.

Gli uffici dell'Amministrazione incaricati del riscontro devono esaminare i rendiconti e trasmetterli alla ragioneria controfirmati per il visto di regolarità sia dal funzionario che ha effettuato il riscontro sia dall'Assessore competente o dal dirigente preposto all'ufficio a ciò delegato, entro i quattro mesi successivi alla loro ricezione o al perfezionamento di eventuali rilievi. Entro i quattro mesi successivi i rendiconti pervenuti alla ragioneria devono essere inoltrati alla Corte dei conti.

L'inosservanza dei termini di cui al comma precedente deve essere comunicata alla Corte dei conti per l'eventuale applicazione delle sanzioni pecuniarie nei confronti dei funzionari responsabili del ritardo ingiustificato' ".
(22)

PRESIDENTE. L'emendamento può essere illustrato.

MANNONI (P.S.I.), Assessore della programmazione, bilancio e assetto del territorio. Si dà per illustrato.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare, metto in votazione l'emendamento numero 22. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Metto in votazione l'articolo 46. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 47.

BOI, Segretario:

Art. 47

Spese di competenza
degli Organismi comprensoriali e delle
Comunità montane

Le somme iscritte nel bilancio della Regione per il funzionamento degli Organismi comprensoriali e delle Comunità montane sono trasferite alle contabilità di bilancio degli Organismi e delle Comunità medesime mediante mandati diretti.

Sono parimenti trasferiti con mandati diretti agli Organismi comprensoriali ed alle Comunità montane i finanziamenti previsti da norme regionali per lo svolgimento di funzioni loro attribuite o trasferite.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 48.

BOI, Segretario:

Art. 48

Spese connesse all'esercizio delle funzioni
delegate

Qualora la legge regionale non disponga il trasferimento diretto alle contabilità di bilancio degli enti locali, degli Organismi comprensoriali e delle Comunità montane dei fondi relativi all'esercizio di funzioni delegate,

VIII LEGISLATURA

CCLXXVI SEDUTA

23 MARZO 1983

all'erogazione delle somme anzidette si provvede mediante aperture di credito a favore dei legali rappresentanti degli enti stessi.

Il regolamento interno di ciascun Organismo comprensoriale deve individuare la persona che sostituisce il Presidente quale ordinatore di spese in caso di sua assenza o impedimento, o di vacanza della carica.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 49.

BOI, *Segretario*:

Art. 49

Imputazione definitiva delle spese su aperture di credito

Gli atti, di cui all'articolo 46, che autorizzano aperture di credito a favore di funzionari delegati, impegnano il bilancio per il loro ammontare totale, ma non vi fanno imputazione definitiva se non in ragione:

a) delle somme effettivamente pagate nell'esercizio mediante ordinativi e buoni emessi dai funzionari delegati;

b) dell'ammontare degli ordinativi emessi, ma non pagati, o comunque non portati in uscita, entro la scadenza dell'esercizio;

c) dell'ammontare trasportato all'esercizio successivo degli ordini di accreditamento di cui al successivo articolo 50;

d) delle spese impegnate e non ordinate alla fine dell'esercizio.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 50.

BOI, *Segretario*:

Art. 50

Trasporto all'esercizio successivo degli ordini di accreditamento

Gli ordini di accreditamento emessi dall'Amministrazione regionale per spese in conto capitale, rimasti in parte inestinti alla fine dell'esercizio, possono essere trasportati integralmente, o per la parte inestinta, all'esercizio successivo.

E' abrogata la legge regionale 30 luglio 1970, n. 8.

PRESIDENTE. A questo articolo è stato presentato l'emendamento numero 23. Se ne dia lettura.

BOI, *Segretario*:

Emendamento sostitutivo totale Mannoni - Baghino - Isoni:

"L'articolo 50 è sostituito dal seguente:

Gli ordini di accreditamento emessi dall'Amministrazione regionale, sia per spese di parte corrente che in conto capitale, rimasti in tutto o in parte inestinti alla fine dell'esercizio, possono essere trasportati integralmente, o per la parte inestinta, all'esercizio successivo.

E' abrogata la L.R. 30 luglio 1970, n. 8".
(23)

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Mannoni per illustrare questo emendamento.

MANNONI (P.S.I.), *Assessore della programmazione, bilancio e assetto del territorio*. Si dà per illustrato.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare, metto in votazione l'emendamento sostitutivo totale. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 51.

BOI, *Segretario*:

Art. 51

Pagamento dei titoli di spesa

I mandati diretti, gli ordinativi su ordini di accreditamento, gli ordini di pagamento su ruoli di spesa fissa e gli ordinativi su contabilità speciali emessi dall'Amministrazione regionale sono pagati in contanti dai competenti stabilimenti degli Istituti tesoreri, con contestuale sottoscrizione per quietanza dei creditori o di coloro che sono autorizzati a riscuotere e a quietanzare per conto dei medesimi.

Sono fatte salve:

a) la facoltà degli Istituti tesoreri di utilizzare altri tramiti di pagamento, di cui all'articolo 8, comma quarto, della legge regionale 7 luglio 1975, n. 27;

b) la facoltà dei funzionari pagatori di accettare, sotto la loro personale responsabilità, quietanze o ricevute stese su foglio a parte nei modi previsti dalle disposizioni sulla contabilità generale dello Stato;

c) l'applicazione delle disposizioni sulla contabilità generale dello Stato relative alle quietanze da darsi per atto pubblico;

d) la facoltà dei dipendenti della Regione di delegare la riscossione dei loro stipendi, retribuzioni, assegni, compensi e indennità, e il rilascio delle relative quietanze, nelle forme e nei limiti stabiliti dalle vigenti disposizioni regionali e, per quanto da queste non previsto, dalle disposizioni sulla contabilità generale dello Stato.

La facoltà di cui alla lettera d) del comma precedente è estesa a chiunque percepisce dalla Regione emolumenti di analoga natura.

PRESIDENTE. Ha domandato di parlare l'onorevole Spina. Ne ha facoltà.

SPINA (D.C.). E' una cosa già decisa,

ma volevo sapere dall'Assessore se con l'emendamento numero 23, sostitutivo totale dell'articolo 50, è sostituito il primo comma o anche il secondo dove dice: "E' abrogata la legge regionale 30 giugno 1970, n. 8". Volevo sapere solo questo.

PRESIDENTE. Tutto. Se è sostitutivo totale,...

Poiché nessuno domanda di parlare, metto in votazione l'articolo 51. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 52.

BOI, *Segretario*:

Art. 52

Particolari modalità di estinzione dei titoli di spesa

Gli uffici centrali e periferici, cui spetta l'ordinazione delle spese della Regione, possono disporre — con espressa annotazione sui singoli titoli — che i mandati diretti, gli ordinativi su ordini di accreditamento, gli ordini di pagamento su ruoli di spesa fissa e gli ordinativi su contabilità speciali siano estinti mediante accreditamento in conto corrente postale al nome del creditore, ovvero mediante postagiro dal conto corrente postale della Tesoreria regionale a quello del creditore.

La facoltà di cui al precedente comma può ugualmente essere esercitata per i titoli di spesa emessi a favore delle persone giuridiche pubbliche e delle persone giuridiche private di cui agli articoli 11 e 12 del Codice civile, nonché degli enti, associazioni e istituzioni non riconosciuti giuridicamente, sottoposti o no a vigilanza o tutela dello Stato e della Regione.

L'indicazione sui titoli di spesa delle modalità di estinzione sopra riportate è obbligatoria quando i creditori ne abbiamo fatto

richiesta scritta agli uffici ordinatori.

E' tuttavia fatta salva, in ogni caso, la possibilità dei creditori di richiedere per iscritto l'estinzione dei titoli di spesa mediante:

a) accreditamento in conto corrente, a favore del creditore, presso il competente stabilimento dell'Istituto tesoriere;

b) accreditamento in conto corrente, presso il competente stabilimento dell'Istituto tesoriere, per conto del creditore, a favore di un determinato istituto di credito designato dal creditore stesso;

c) commutazione in assegno circolare del competente Istituto tesoriere, intestato al creditore e non trasferibile;

d) commutazione in assegno postale intestato al creditore e non trasferibile;

e) commutazione in vaglia postale ordinario.

La richiesta delle operazioni di cui alle lettere a), c), d) ed e) del comma precedente, nonché quella di accreditamento in conto corrente postale al nome del creditore, può essere diretta anche agli stabilimenti degli Istituti tesoriери, relativamente ai titoli di spesa ad essi pervenuti.

Anche la richiesta dell'operazione di cui alla lettera b) del quarto comma può essere diretta agli stabilimenti degli Istituti tesoriери relativamente ai titoli di spesa ad essi pervenuti, ma in tal caso la firma del creditore deve essere autenticata da un notaio, ovvero da un funzionario dell'ufficio ordinatore dell'Amministrazione regionale, oppure da un funzionario dello stabilimento dell'Istituto tesoriere cui è diretta la richiesta.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 53.

BOI, Segretario:

Art. 53

Commutazione in assegni dei titoli non pagati

I mandati diretti, gli ordinativi su ordini di

accredimento, gli ordini di pagamento su ruoli di spesa fissa e gli ordinativi su contabilità speciali, pervenuti alla Tesoreria regionale e detenuti ancora impagati dagli stabilimenti degli Istituti tesoriери al termine dell'esercizio finanziario, sono commutati d'ufficio in assegni circolari non trasferibili degli Istituti medesimi intestati ai creditori ovvero in assegni postali localizzati e non trasferibili ugualmente intestati.

La disposizione di cui sopra non si applica:

a) quando il competente stabilimento dell'Istituto tesoriere ritenga che nell'emissione del titolo di spesa sia incorso errore;

b) quando il creditore risulti, di fatto, sconosciuto;

c) quando allo stabilimento consti che per morte del creditore o per qualsiasi altra causa il titolo di spesa non possa o non debba più essere pagato;

d) quando il creditore abbia richiesto l'estinzione del titolo in una delle forme previste dal quarto comma dell'articolo 52, ovvero mediante accreditamento in conto corrente postale.

I titoli di spesa estinti ai sensi del primo comma si considerano, agli effetti del rendiconto generale della Regione, come titoli pagati.

Con decreto del Presidente della Giunta regionale, su conforme deliberazione della Giunta adottata su proposta dell'Assessore della programmazione, bilancio e assetto del territorio, saranno regolati i rapporti con gli istituti di credito incaricati del servizio di tesoreria in relazione agli ulteriori limiti ed alle modalità della commutazione, nonché all'accertamento dell'effettivo pagamento degli assegni di cui al primo comma.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 54.

BOI, *Segretario*:

Art. 54

Contabilizzazione dei titoli collettivi
parzialmente insoluti

Salvi gli effetti della prescrizione e del divieto di pagamento di cui all'articolo 446 del regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato, di cui al regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, i titoli di spesa collettivi rimasti parzialmente insoluti al termine dell'esercizio finanziario sono trasportati per il loro integrale importo al conto dei residui dell'esercizio successivo.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 55.

BOI, *Segretario*:

Art. 55

Servizio di tesoreria

In attuazione dell'articolo 7 dello Statuto speciale per la Sardegna, e dell'articolo 45 del decreto del Presidente della Repubblica 19 maggio 1949, n. 250, la Regione Sarda regola-
menta con proprie leggi il rapporto di tesoreria.

La Tesoreria regionale riceve il versamento delle entrate, effettua il pagamento delle spese e detiene le disponibilità liquide della Regione.

Per quanto concerne il trasferimento di quote delle giacenze esistenti sui vari conti correnti intestati alla Regione presso gli istituti di credito incaricati del servizio di tesoreria valgono le disposizioni della legge regionale 1° settembre 1977, n. 38. I decreti di cui all'ultimo comma dell'articolo 1 della legge anzi-

detta sono emanati dall'Assessore della programmazione, bilancio e assetto del territorio.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 56.

BOI, *Segretario*:

Art. 56

Ragioneria generale della Regione

Il servizio della Ragioneria generale della Regione è organizzato in uffici decentrati presso gli Assessorati.

Il servizio della Ragioneria generale della Regione verifica, prima di eseguire la registrazione dell'impegno, la giusta imputazione della spesa al competente capitolo di bilancio e l'esistenza sullo stesso delle necessarie disponibilità finanziarie.

Gli adempimenti di cui al comma precedente dovranno essere svolti dal servizio di Ragioneria entro 10 giorni dal ricevimento degli atti, decorsi i quali gli stessi devono avere regolare corso. Il termine è comunque sospeso nel caso in cui la Ragioneria, ravvisando una qualche irregolarità nell'atto, restituisce lo stesso all'ufficio competente con motivate osservazioni.

Il servizio della Ragioneria della Regione svolge le sue funzioni presso l'Assessorato della programmazione, bilancio e assetto del territorio.

PRESIDENTE. All'articolo 56 sono stati presentati quattro emendamenti: il numero 1, il numero 3, il numero 32 e il numero 34. Se ne dia lettura.

BOI, *Segretario*:

Emendamento soppressivo parziale Spina:

“Il primo comma dell’articolo 56 è soppresso”. (1)

Emendamento sostitutivo Carrus - Spina - Demartis - Ladu:

“All’articolo 56 sostituire l’ultimo comma con il seguente:

‘Il Presidente della Giunta regionale, con motivata comunicazione, può richiedere alla Ragioneria regionale un parere di legalità per atti sottoposti al controllo esterno esercitato in via successiva’ ”. (3)

Emendamento aggiuntivo Carrus - Satta Gabriele - Spina:

“Art. 56 - Al terzo comma dopo la parola “restituisce” inserire “all’Assessore competente lo stesso atto con motivate osservazioni”.

Nel caso in cui l’Assessore ritenga che l’atto oggetto di osservazioni debba avere comunque esecuzioni rinvia lo stesso alla Ragioneria la quale è tenuta a registrarlo”. (32)

Emendamento sostitutivo parziale Carrus - Loretta - Spina:

“Art. 56 - Al primo comma sostituire l’espressione ‘è’, con l’espressione ‘può essere’ ”. (34)

PRESIDENTE. Onorevole Spina, può illustrare l’emendamento numero 1.

SPINA (D.C.). Non tanto per illustrarlo, quanto per chiedere una breve sospensione della discussione di questo articolo e degli emendamenti relativi, in quanto, trattandosi di un argomento che costituisce uno dei punti di maggiore divergenza di opinioni, è bene che ci sia un attimo di riflessione.

In ogni caso, se si dovesse mettere in votazione o in discussione l’emendamento, mi pare il 34, s’intenderebbe in quel caso — siccome contraddittorio con l’emendamento numero 1, perché è frutto di una visione diversa — s’intenderebbe il primo ritirato. Ma, in ogni caso, prima

di procedere formalmente, è necessario per il momento accantonarli, se l’Assessore è d’accordo e soprattutto se è d’accordo la Presidenza del Consiglio.

PRESIDENTE. Per esprimere il parere della Giunta ha facoltà di parlare l’onorevole Assessore alla programmazione, bilancio e assetto del territorio.

MANNONI (P.S.I.). *Assessore della programmazione, bilancio e assetto del territorio.* Il collega Spina ha preceduto la richiesta della Giunta, per una breve sospensione, in modo da riuscire a coordinare gli emendamenti e verificare un testo congruo rispetto alla volontà che lo stesso esprime.

PRESIDENTE. Onorevole Satta, ha chiesto di parlare?

SATTA GABRIELE (P.C.I.). Signor Presidente, il nostro gruppo non fa obiezioni di fondo alla sospensiva richiesta. Ritengo, tuttavia, che allo stato al quale è giunta la questione, con gli emendamenti presentati e con le precisazioni fatte dal collega Spina, sul fatto che l’emendamento numero 34 sia alternativo al numero 1 e quindi il numero 1 s’intenderebbe sostituito dal 34, si potrebbe consentire ugualmente di votare l’articolo anche in questo momento. Se comunque i colleghi insistono sulla sospensione, noi non facciamo questioni.

PRESIDENTE. Poiché nessuno si oppone alla richiesta di sospendere l’esame dell’articolo 56 e dei relativi emendamenti, passiamo all’articolo 57. Se ne dia lettura.

BOI, *Segretario:*

Art. 57

Competenze della Ragioneria generale della Regione

Il servizio della Ragioneria generale della Regione provvede:

1) alla compilazione del rendiconto genera-

VIII LEGISLATURA

CCLXXVI SEDUTA

23 MARZO 1983

le della Regione;

2) alla verifica contabile sulla gestione dei fondi e dei beni da chiunque detenuti o amministrati, di pertinenza della Regione o da essa amministrati;

3) alla verifica della gestione contabile dei bilanci o conti consuntivi degli enti e delle aziende regionali;

4) alla verifica del regolare andamento del servizio di Tesoreria;

5) alla trasmissione alla Corte dei Conti degli atti sottoposti al controllo della Corte stessa.

Spetta inoltre al servizio della Ragioneria generale della Regione, svolgere i compiti consultivi in materia contabile con particolare riguardo allo snellimento e alla trasparenza dei procedimenti della spesa regionale.

PRESIDENTE. A questo articolo è stato presentato l'emendamento numero 28. Se ne dia lettura.

BOI, *Segretario*:

Emendamento sostitutivo totale Mannoni - Baghino - Isoni:

“L'articolo 57 è sostituito dal seguente:

La Ragioneria generale della Regione provvede:

1) alla compilazione del rendiconto generale della Ragioneria;

2) alla tenuta delle scritture contabili dalle quali risultino gli effetti degli atti amministrativi sia in relazione alle entrate ed alle spese; sia in relazione alla sostanza patrimoniale ed alle sue variazioni;

3) a tutte le attribuzioni di carattere contabile riguardanti la Regione;

4) alla verifica contabile dei fondi e dei beni da chiunque detenuti o amministrati, di pertinenza della Regione e da essa amministrati;

5) alla verifica della gestione contabile e dei bilanci o conti consuntivi degli enti e delle aziende regionali;

6) alla verifica della gestione della Tesoreria regionale;

7) alla trasmissione alla Corte dei conti degli atti sottoposti al controllo della stessa Corte nonché alla trasmissione al Tesoriere regionale dei mandati diretti o degli ordini di accreditamento emessi ai sensi del precedente articolo 43.

Spetta inoltre alla Ragioneria generale della Regione svolgere i compiti consultivi in materia contabile con particolare riguardo allo snellimento e alla trasparenza dei procedimenti della spesa regionale”. (28)

PRESIDENTE. L'emendamento testé letto viene ritirato dalla Giunta.

Metto in votazione l'articolo 57. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 58.

BOI, *Segretario*:

Art. 58

Gestioni fuori bilancio

A decorrere dall'esercizio finanziario successivo all'entrata in vigore della presente legge le gestioni fuori bilancio sono soppresse.

Con la legge finanziaria sono regolamentate le modalità per riportare le gestioni fuori bilancio esistenti nel sistema contabile ordinario.

PRESIDENTE. A questo articolo è stato presentato l'emendamento numero 5. Se ne dia lettura.

BOI, *Segretario*:

Emendamento sostitutivo totale Spina - Carrus - Oppi:

“L'articolo 58 è sostituito dal seguente:

Gestioni fuori bilancio

Con la legge finanziaria saranno regolamentate le modalità relative alle gestioni fuori bilan-

VIII LEGISLATURA

CCLXXVI SEDUTA

23 MARZO 1983

cio esistenti nel sistema contabile ordinario".
(5)

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Spina, per illustrare l'emendamento.

SPINA (D.C.). Nel dare per illustrato l'emendamento numero 5, devo precisare soltanto che la dizione è: "Il secondo comma dell'articolo 58 è sostituito dal seguente..."; cassando "gestioni fuori bilancio", tutto il resto rimane. Questa è la posizione che ultimamente è stata concordata, cioè l'emendamento sostitutivo non è totale, ma parziale del secondo comma.

PRESIDENTE. Non è un sostitutivo totale, ma parziale? Onorevole Spina, vuole ripetere? L'ufficio non ha capito.

SPINA (D.C.). Emendamento sostitutivo parziale: "Il secondo comma dell'articolo 58 è sostituito dal seguente: Con la legge finanziaria saranno regolamentate le modalità relative alle gestioni fuori bilancio esistenti nel sistema contabile ordinario".

PRESIDENTE. Va bene.

Ha domandato di parlare l'onorevole Satta. Ne ha facoltà.

SATTA GABRIELE (P.C.I.). La Giunta accoglie l'emendamento? Sono due gli ordini di questione su questo emendamento. Non si è capito, dall'atteggiamento della Giunta, se essa intenda accoglierlo, il che sarebbe preliminare alla discussione, credo. Ove la Giunta ritenesse di non accoglierlo, la discussione non avrebbe luogo. Poi ci sono alcune questioni di carattere sostanziale, ma io pregherei la Giunta di darci prima lumi sull'accettazione o meno dell'emendamento e su che cosa intenda fare per l'articolo. Ci riserviamo di intervenire nel merito dell'emendamento dopo questo chiarimento.

PRESIDENTE. Per esprimere il parere della Giunta ha facoltà di parlare l'onorevole Assessore della programmazione, bilancio e assetto del territorio.

MANNONI (P.S.I.), *Assessore della programmazione, bilancio e assetto del territorio.* La Giunta chiederebbe di stralciare la discussione sugli articoli 58 e 59, perché sono oggetto anche questi di una riflessione. Io credo che in questo disegno di legge, se doppiamo il capo degli articoli 56, 58 e 59, non rimangono grossi problemi. Chiederei, a questo punto, una sospensione della seduta per dirimere le questioni che ci sono e poi andare rapidamente alla conclusione della discussione sulla legge.

PRESIDENTE. La Giunta ha ripetuto una richiesta di sospensione della seduta. Se non vi sono obiezioni da parte dei colleghi, io accolgo la richiesta della Giunta e sospendo la seduta per un quarto d'ora.

(La seduta, sospesa alle ore 19, viene ripresa alle ore 20).

PRESIDENTE. Riprendiamo i nostri lavori. Si ridia lettura dell'articolo 56.

BOI, *Segretario:*

Art. 56

Ragioneria generale della Regione

Il servizio della Ragioneria generale della Regione è organizzato in uffici decentrati presso gli Assessorati.

Il servizio della Ragioneria generale della Regione verifica, prima di eseguire la registrazione dell'impegno, la giusta imputazione della spesa al competente capitolo di bilancio e l'esistenza sullo stesso delle necessarie disponibilità finanziarie.

Gli adempimenti di cui al comma precedente dovranno essere svolti dal servizio di Ragioneria entro 10 giorni dal ricevimento degli atti, decorsi i quali gli stessi devono avere regolare corso. Il termine è comunque sospeso nel caso in cui la Ragioneria, ravvisando una qualche irregolarità nell'atto, restituisce lo stesso all'ufficio competente con motivate osservazioni.

Il servizio della Ragioneria della Regione svolge le sue funzioni presso l'Assessorato della

programmazione, bilancio e assetto del territorio.

PRESIDENTE. A questo articolo sono stati presentati 5 emendamenti: il numero 1, numero 3, numero 32, numero 34 e numero 35. Se ne dia lettura.

BOI, *Segretario*:

Emendamento soppressivo parziale Spina:

“Il primo comma dell’articolo 56 è soppresso”. (1)

Emendamento sostitutivo Carrus - Spina - Demartis - Ladu:

“All’articolo 56 sostituire l’ultimo comma con il seguente:

‘Il Presidente della Giunta regionale, con motivata comunicazione, può richiedere alla Ragioneria regionale un parere di legalità per atti sottoposti al controllo esterno esercitato in via successiva’ ”. (3)

Emendamento aggiuntivo Carrus - Satta G. - Spina:

“Art. 56 - Al terzo comma dopo la parola “restituisce” inserire “all’Assessore competente lo stesso atto con motivate osservazioni”.

Nel caso in cui l’Assessore ritenga che l’atto oggetto di osservazioni debba avere comunque esecuzioni rinvia lo stesso alla Ragioneria la quale è tenuta a registrarlo”. (32)

Emendamento sostitutivo parziale Carrus - Loretto - Spina:

“Art. 56 - Al primo comma sostituire l’espressione ‘è’, con l’espressione ‘può essere’ ”. (34)

Emendamento modificativo parziale Carrus - Spina - Oppi:

“Art. 56 - Il termine ‘10 giorni’, previsto nel terzo comma, è sostituito da ‘20 giorni’ ”. (35)

PRESIDENTE. L’emendamento numero 1 è stato ritirato. Ha facoltà di parlare l’onorevole Carrus per illustrare gli emendamenti numeri 3, 32, 34 e 35.

CARRUS (D.C.). Si danno per illustrati.

PRESIDENTE. Per esprimere il parere della Giunta ha facoltà di parlare l’onorevole Assessore della programmazione, bilancio e assetto del territorio.

MANNONI (P.S.I.), *Assessore della programmazione, bilancio e assetto del territorio*. La Giunta li accoglie.

PRESIDENTE. Colleghi, volevo informarvi che l’ultimo comma dell’articolo 56 è stato superato, perché abolito dall’emendamento numero 18.

SPINA (D.C.). Ma di fatto è sostituito con quell’altro emendamento, quindi è la stessa cosa.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare, metto in votazione l’emendamento numero 3. Chi lo approva alzi la mano.

(E’ approvato).

Metto in votazione l’emendamento numero 34. Chi lo approva alzi la mano.

(E’ approvato).

Metto ora in votazione l’emendamento numero 35. Chi lo approva alzi la mano.

(E’ approvato).

Metto ora in votazione il residuo testo dell’articolo 56. Chi lo approva alzi la mano.

(E’ approvato).

Metto in votazione l'emendamento numero 32. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 58.

BOI, *Segretario*:

Art. 58

Gestioni fuori bilancio

A decorrere dall'esercizio finanziario successivo all'entrata in vigore della presente legge le gestioni fuori bilancio sono soppresse.

Con la legge finanziaria sono regolate le modalità per riportare le gestioni fuori bilancio esistenti nel sistema contabile ordinario.

PRESIDENTE. Ricordo che a questo articolo è stato presentato l'emendamento numero 5. Se ne dia lettura.

BOI, *Segretario*:

Emendamento sostitutivo totale Spina - Carrus - Oppi:

“L'articolo 58 è sostituito dal seguente:

Gestioni fuori bilancio

Con la legge finanziaria saranno regolate le modalità relative alle gestioni fuori bilancio esistenti nel sistema contabile ordinario”. (5)

PRESIDENTE. Ha domandato di parlare l'onorevole Satta. Ne ha facoltà.

SATTA GABRIELE (P.C.I.). Signor Presidente, colleghi del Consiglio, l'argomento dell'articolo 58 (Gestioni fuori bilancio) è stato oggetto di lungo e approfondito dibattito nella Commissione bilancio prima e nelle Commissioni congiunte bilancio e programmazione poi. Ad esso è stata dedicata particolare attenzione,

così come del resto l'argomento meritava, proprio perché con la stesura che alla fine è stata concordata e proposta per l'approvazione all'aula (stesura scaturita anche dalla seduta congiunta delle due Commissioni) si rispettava in maniera sostanziale la linea tracciata dalla legislazione nazionale in materia di contabilità, cioè il dettato dell'articolo 5 della legge 468 del 1978, intitolato “Universalità, integrità e unità del bilancio”. Questo articolo, al terzo comma (l'ho già richiamato questa mattina nella discussione generale ma, poiché ci sono ancora insistenze per emendamenti sull'argomento, credo valga la pena di richiamarlo ancora) recita: “Sono vietate le gestioni di fondi al di fuori del bilancio, salvo nei casi autorizzati da leggi speciali, il cui elenco è allegato allo stato di previsione del Ministero del tesoro”. Ora, non vi è chi non veda che, sia il titolo dell'articolo “Universalità, integrità e unità del bilancio” (e quindi riconduzione al documento contabile di tutta l'attività di spesa della Regione, nel caso ovviamente della legge dello Stato, ma mutuata come principio per la Regione), sia il dettato del terzo comma dell'articolo 5 indicano una linea ben precisa, che è quella per la quale tutta la spesa della Regione deve essere ricondotta per chiarezza, per correttezza, per possibilità di controllo politico e democratico, alla manovra che si istituisce col bilancio annuale e con la legge finanziaria.

Le paventate possibilità di freno, o addirittura di stasi della spesa di fondi a gestione speciale, a nostro modo di vedere, non hanno ragion d'essere. In primo luogo perché c'è tempo per predisporre gli strumenti attuativi necessari, posto che uno degli ultimi articoli della legge che stiamo discutendo, nelle norme transitorie, precisamente l'articolo 67, data al 1984 l'esecutorietà delle norme del capo secondo, quello nel quale l'articolo 58 che stiamo discutendo in questo momento si inserisce. Dunque, c'è tempo fino al bilancio di previsione del 1984 per pensarvi. In secondo luogo, alla possibilità di spendita in termini rapidi e snelli offre possibilità sostanziali la manovra consentita dalla legge finanziaria, la quale può essere benissimo

VIII LEGISLATURA

CCLXXVI SEDUTA

23 MARZO 1983

usata come strumento di anticipazione di spese che eventualmente dovessero compiersi appunto anticipatamente, per non interrompere i flussi di cassa e per non interrompere la manovra ad essi connessa e l'intervento ad essi connesso.

Questa linea, sulla quale peraltro le Commissioni congiunte avevano raggiunto un sostanziale accordo per la stesura dell'articolo 58 (il quale rispecchia l'articolo 5 della 468), rimandando alla legge finanziaria la regolamentazione delle modalità di riporto alla gestione ordinaria delle gestioni fuori bilancio, è senz'altro la linea che rispetta maggiormente i principi ispiratori della contabilità, che sono fissati con la legge nazionale, e che consente al Consiglio regionale domani, perché al domani dobbiamo guardare, di avere in mano la possibilità di guardare dentro la spesa giorno per giorno, senza nessuna possibilità di sottrazione di informazioni, così come invece è oggettivamente oggi possibile con le gestioni fuori bilancio.

C'è anche un'altra ragione sostanziale per la quale siamo non solo contrari all'emendamento presentato, ma anche sconcertati dalla sua dizione (che recita: "Con la legge finanziaria saranno regolamentate le modalità relative alle gestioni fuori bilancio esistenti nel sistema contabile ordinario"), poiché appare altamente contraddittoria rispetto al primo comma dell'articolo 58, il quale invece recita: "A decorrere dall'esercizio finanziario successivo all'entrata in vigore della presente legge, le gestioni fuori bilancio sono soppresse". Non si capisce perché, se viene rispettata la previsione del primo comma, come viene rispettata in effetti essendo l'emendamento relativo al secondo comma, si voglia poi ricondurre a qualcosa di continuativo le gestioni speciali fuori bilancio, quando queste gestioni vengono soppresse dal primo comma.

Sotto questo profilo, addirittura, la stesura dell'emendamento numero 5 è tale da poter far sorgere gravi dubbi sulla sua proponibilità in rapporto al comma primo, il quale non viene peraltro messo in discussione dallo stesso emendamento numero 5. Credo che su questo occorra richiamare l'attenzione di tutti

i colleghi, ma soprattutto di quelli che nella Commissione bilancio e nella Commissione programmazione si sono espressi su questo argomento e hanno potuto costruire la stesura dell'articolo 58 nel modo più rispondente ai principi, che credo non debbano essere traditi, della legge 468, e in particolare dell'articolo 5.

PRESIDENTE. Per esprimere il parere della Giunta ha facoltà di parlare l'onorevole Assessore della programmazione, bilancio e assetto del territorio.

MANNONI (P.S.I.), *Assessore della programmazione, bilancio e assetto del territorio*. Signor Presidente, la Giunta accoglie l'emendamento presentato dagli onorevoli Spina, Carus e Oppi per queste brevi considerazioni: l'indirizzo adottato nel disegno di legge dalla Commissione bilancio è un indirizzo che non può che essere condiviso. Si tratta di innovare rispetto a situazioni in cui, nel sistema della Regione sarda, le gestioni fuori bilancio non sono certamente una norma; esistono alcune situazioni che vanno eliminate. Peraltro, l'emendamento proposto dai colleghi mi pare si faccia carico di una gradualità di applicazione di questa norma, funzionando in pratica come una norma transitoria rispetto alla statuizione del primo comma, quindi creando un momento di filtro, di cuscinetto nel quale vanno a esaurirsi le situazioni esistenti e non se ne creano di nuove. Per queste motivazioni riteniamo di accogliere l'emendamento.

PRESIDENTE. Ha domandato di parlare l'onorevole Barranu. Ne ha facoltà.

BARRANU (P.C.I.). Soltanto per chiedere al Presidente, sulla base delle argomentazioni addotte dal collega Satta, che mi paiono molto precise, se non ritenga di non dover mettere questo emendamento in votazione, in quanto palesemente contraddittorio rispetto al primo comma dello stesso articolo 58; potrebbe essere causa, addirittura, di rinvio della legge che stiamo discutendo.

VIII LEGISLATURA

CCLXXVI SEDUTA

23 MARZO 1983

PRESIDENTE. Suspendo la seduta per dieci minuti.

(La seduta, sospesa alle ore 20 e 25, viene ripresa alle ore 20 e 35).

PRESIDENTE. Colleghi, a parere di questa Presidenza l'emendamento è improponibile, quindi non si pone in votazione.

Metto in votazione l'articolo 58. Chi lo approva alzi la mano. *(Viene richiesta la controprova)*. Chi non lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 59.

BOI, Segretario:

Art. 59

Gestioni fuori bilancio previste da leggi statali

Sono fatte salve le gestioni fuori bilancio previste da leggi statali; i bilanci delle stesse devono essere comunque inseriti nel bilancio della Regione come allegati.

PRESIDENTE. A questo articolo è stato presentato l'emendamento numero 24. Se ne dia lettura.

BOI, Segretario:

Emendamento sostitutivo totale Mannoni - Baghino - Isoni:

“L'articolo 59 è sostituito dal seguente:

La disposizione di cui al precedente articolo 5 non si applica alle contabilità speciali istituite ai sensi delle leggi 11 giugno 1962, n. 588 e 24 giugno 1974, n. 268, ai fondi di rotazione ed a quelle altre gestioni che verranno individuate, in ragione della particolare natura degli interventi, con decreto del Presidente della Giunta, previa deliberazione della Giunta stessa, su proposta dell'Assessore della programmazione, bi-

lancio e assetto del territorio, sentita la Commissione consiliare competente in materia di finanze e bilancio”. (24)

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Assessore della programmazione, bilancio e assetto del territorio per illustrare l'emendamento.

MANNONI (P.S.I.), *Assessore della programmazione, bilancio e assetto del territorio*. L'emendamento viene ritirato.

PRESIDENTE. Metto in votazione l'articolo 59. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 60.

BOI, Segretario:

Art. 60

Partecipazioni azionarie

La partecipazione al capitale di rischio delle imprese, in tutti i casi previsti dalle vigenti disposizioni, deve effettuarsi unicamente per il tramite della società finanziaria istituita ai sensi dell'articolo 29 della legge 11 giugno 1962, n. 588.

Gli interventi di cui al precedente comma devono essere preventivamente autorizzati dalla Giunta regionale che dà tempestiva comunicazione delle autorizzazioni alle competenti Commissioni consiliari.

Per lo stesso tramite e con la stessa procedura si provvede all'assunzione di partecipazioni da parte di società a prevalente partecipazione regionale e da parte di enti o aziende regionali, nonché alla fusione, alla trasformazione, all'estinzione ed a qualsiasi altra modificazione delle imprese societarie di cui al primo comma.

La società finanziaria di cui sopra esercita, nel rispetto delle direttive impartite dai competenti organi regionali, i diritti che spet-

tano alla Regione in dipendenza di qualsiasi partecipazione azionaria.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 61.

BOI, Segretario:

Art. 61

Accertamento dei residui passivi

Decorso il termine di cui al secondo comma dell'articolo 12 della presente legge, il Presidente della Giunta regionale determina con proprio decreto da registrarsi alla Corte dei Conti, per ciascun capitolo degli stati di previsione della spesa, la somma da conservarsi nel conto dei residui per impegni riferibili alla competenza dell'anno scaduto, nonché l'eventuale economia o maggiore spesa. All'accertamento dei suddetti importi provvede il Servizio della Ragioneria generale della Regione.

Per le dimostrazioni da allegarsi ai decreti di cui al comma precedente valgono, in quanto applicabili, le disposizioni sulla contabilità generale dello Stato.

Possono tuttavia ordinarsi dopo il 1° gennaio, anche prima dell'approvazione del rendiconto generale e della compilazione dei decreti di cui al primo comma, le spese di competenza dell'anno scaduto rimaste da pagare al 31 dicembre, nei limiti dell'ammontare dei residui passivi risultati a tale data.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 62.

BOI, Segretario:

Art. 62

**Mantenimento, eliminazione e riproduzione
in bilancio dei residui passivi**

I residui delle spese correnti (o di funzionamento e mantenimento), nonché delle spese pertinenti al rimborso del capitale di anticipazione e di debiti, possono essere mantenuti nel conto dei residui non oltre il secondo esercizio successivo a quello cui si riferiscono.

I residui delle spese in conto capitale (o di investimento) possono essere mantenuti nel conto dei residui fino a che permanga la necessità delle spese per cui gli stanziamenti vennero istituiti e in ogni caso non oltre il secondo esercizio successivo a quello cui si riferiscono. I residui delle spese in annualità, però, possono essere mantenuti nel conto dei residui non oltre il secondo esercizio successivo a quello di iscrizione in bilancio della prima annualità di ciascun limite d'impegno.

Sono tuttavia mantenuti oltre i termini stabiliti nei precedenti commi i residui delle spese — sia correnti sia pertinenti al rimborso del capitale di anticipazioni e di debiti — relative ad impegni di somme che la Regione abbia assunto l'obbligo di pagare per contratto, delle spese in conto capitale relative ad impegni registrati nelle scritture della Ragioneria generale in base ad atti formali, e delle spese conseguenti all'iscrizione in bilancio di fondi assegnati dallo Stato alla Regione per l'esercizio di funzioni delegate ovvero, in applicazione di apposite norme legislative, con vincolo di destinazione.

Le somme eliminate dai residui per la scadenza dei termini indicati nel primo e nel secondo comma non possono essere riprodotte nei bilanci degli esercizi successivi se non mediante l'istituzione, da disporsi con apposita legge oppure — sulla base di specifiche autorizzazioni da inserirsi nella corrispondente "legge finanziaria" di cui all'articolo 13 — con la legge di approvazione del bilancio, dei relativi capitoli, individuati secondo l'oggetto della spesa, di saldo di impegni di esercizi precedenti.

PRESIDENTE. A questo articolo è stato presentato l'emendamento numero 25. Se ne dia lettura.

BOI, *Segretario*:

Emendamento sostitutivo totale Mannoni - Baghino - Isoni:

"L'articolo 62 è sostituito dal seguente:

I residui delle spese correnti non pagati entro il secondo esercizio successivo a quello in cui è stato iscritto il relativo stanziamento si intendono perenti agli effetti amministrativi; quelli concernenti spese per lavori, forniture e servizi possono essere mantenuti in bilancio fino al terzo esercizio successivo a quello in cui è stato iscritto il relativo stanziamento.

Le somme eliminate possono riprodursi in bilancio con riassegnazione ai pertinenti capitoli degli esercizi successivi.

Le somme stanziare per spese in conto capitale non impegnate alla chiusura dell'esercizio possono essere mantenute in bilancio, quali residui, fino a che permanga la necessità delle spese per cui gli stanziamenti vennero istituiti ed in ogni caso non oltre il secondo esercizio successivo a quello cui si riferiscono.

Per le spese in annualità il periodo di conservazione decorre dall'esercizio successivo a quello di iscrizione in bilancio di ciascun limite di impegno.

I residui delle spese in conto capitale, derivanti da importi che lo Stato abbia assunto obbligo di pagare per contratto o in compenso di opere prestate o di lavori o di forniture eseguiti, non pagati entro il quinto esercizio successivo a quello in cui è stato iscritto il relativo stanziamento, si intendono perenti agli effetti amministrativi. Le somme eliminate possono riprodursi in bilancio con riassegnazione ai pertinenti capitoli degli esercizi successivi.

Al pagamento delle spese eliminate si provvede utilizzando gli stanziamenti dei corrispondenti capitoli della competenza dell'esercizio mediante provvedimento corredato della do-

cumentazione comprovante il diritto del creditore.

Il reintegro delle somme utilizzate sui capitoli della competenza per il pagamento delle spese perenti è effettuato periodicamente, ovvero di volta in volta, su richiesta dell'Assessorato competente". (25)

PRESIDENTE. Per illustrare l'emendamento ha facoltà di parlare l'onorevole Assessore della programmazione, bilancio e assetto del territorio.

MANNONI (P.S.I.), *Assessore della programmazione, bilancio e assetto del territorio*. Si dà per illustrato.

PRESIDENTE. Ha domandato di parlare l'onorevole Satta Gabriele. Ne ha facoltà.

SATTA GABRIELE (P.C.I.). Solo per una questione di coordinamento, per dire che deve ritenersi sopravvivere il titolo dell'articolo.

PRESIDENTE. Il titolo sopravvive.

Metto in votazione l'emendamento numero 25. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 63.

BOI, *Segretario*:

Art. 63

Rendiconto generale della Regione

La Giunta regionale presenta al Consiglio regionale entro il mese di giugno, con apposito disegno di legge, il rendiconto generale dell'esercizio scaduto il 31 dicembre precedente.

Il disegno di legge di cui al primo comma è predisposto dall'Assessore della programmazione, bilancio e assetto del territorio.

PRESIDENTE. A questo articolo è stato presentato l'emendamento numero 29. Se ne

dia lettura.

BOI, *Segretario*:

Emendamento sostitutivo totale Mannoni - Floris Mario - Isoni:

“L'articolo 63 è sostituito dal seguente:

Conclusosi l'esercizio finanziario, e compilati i decreti di cui all'articolo 58, il Presidente della Giunta regionale predispone, avvalendosi del Servizio della Ragioneria generale e con il concorso dell'Assessore degli enti locali, finanze ed urbanistica, il rendiconto generale della Regione per l'esercizio stesso e la relativa relazione illustrativa.

A tal fine l'Assessore degli enti locali, finanze ed urbanistica fornisce gli elementi occorrenti per la determinazione degli accertamenti delle entrate e delle variazioni verificatesi nei valori del patrimonio nel corso dell'esercizio.

Entro il 30 giugno successivo al termine dell'esercizio finanziario cui il rendiconto generale si riferisce, il Presidente della Giunta, per cura del Ragioniere generale, trasmette alla Corte dei conti il rendiconto medesimo e la relativa relazione illustrativa.

La Corte dei conti, compiuto il procedimento di parificazione del rendiconto generale, trasmette alla Regione la decisione relativa, unendovi la propria relazione.

La Giunta regionale, su proposta del Presidente della Giunta stessa, delibera sul disegno di legge concernente l'approvazione del rendiconto e lo presenta al Consiglio entro il 31 luglio, insieme con gli atti di cui al primo e al quarto comma.

Nel disegno di legge di cui al comma precedente sono inseriti appositi articoli con i quali si dispone la convalidazione dei decreti previsti, rispettivamente, dall'articolo 23 e dall'articolo 24 della presente legge, per i quali non siano stati ancora sottoposti alla deliberazione dell'assemblea legislativa i corrispondenti disegni di legge.

Il rendiconto generale della Regione, che dimostra i risultati della gestione, finanziaria

e patrimoniale, si compone del conto del bilancio e dell'annesso conto del patrimonio”. (29)

PRESIDENTE. Per illustrare l'emendamento ha facoltà di parlare l'onorevole Assessore della programmazione, bilancio e assetto del territorio.

MANNONI (P.S.I.), *Assessore della programmazione, bilancio e assetto del territorio*. L'emendamento viene ritirato.

PRESIDENTE. Metto in votazione l'articolo 63. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 64.

BOI, *Segretario*:

Art. 64

Elementi del conto del bilancio e del conto del patrimonio

I risultati della gestione dell'anno finanziario sono riassunti e dimostrati nel rendiconto generale della Regione costituito da due distinte parti:

a) conto del bilancio;

b) conto generale del patrimonio a valore.

Il conto del bilancio, in relazione alla classificazione del bilancio preventivo, comprende:

a) le entrate di competenza dell'anno, accertate, riscosse o rimaste da riscuotere;

b) le spese di competenza dell'anno, impegnate, pagate o rimaste da pagare;

c) la gestione dei residui attivi e passivi degli esercizi anteriori;

d) le somme versate in tesoreria e quelle pagate per ciascun capitolo del bilancio distintamente in conto competenza e in conto residui;

e) il conto totale dei residui attivi e passivi che si tramandano all'esercizio successivo.

Il conto generale del patrimonio comprende:

a) le attività e le passività finanziarie e pa-

trimoniali con le variazioni derivanti dalla gestione del bilancio e quelle verificatesi per qualsiasi altra causa;

b) la dimostrazione dei vari punti di concordanza tra la contabilità del bilancio e quella patrimoniale.

Il conto generale del patrimonio deve essere corredato del conto del dare ed avere del tesoriere centrale e dell'istituto bancario che svolge il servizio di tesoreria e deve contenere la situazione dei debiti e crediti di tesoreria.

Al rendiconto è allegata una illustrazione dei dati consuntivi dalla quale risulti il significato amministrativo ed economico delle risultanze contabilizzate di cui vengono posti in particolare evidenza i costi sostenuti e i risultati conseguiti per ciascun servizio, programma e progetto in relazione agli obiettivi e agli indirizzi del programma della Giunta regionale.

PRESIDENTE. A questo articolo sono stati presentati due emendamenti, il numero 30 e il numero 31. Se ne dia lettura.

BOI, Segretario:

Emendamento aggiuntivo Mannoni - Floris Mario - Isoni:

“Dopo l'articolo 64 è istituito il seguente:

Art. 64 bis

Conto del patrimonio

Il conto del patrimonio deve indicare, in termini di valori aggiornati alla data di chiusura dell'esercizio cui il conto si riferisce:

- 1) le attività e le passività finanziarie;
- 2) i beni mobili ed immobili;
- 3) ogni altra attività e passività, nonché le poste rettificative.

Il conto del patrimonio deve inoltre contenere la dimostrazione dei punti di concordanza tra la contabilità del bilancio e quella del patrimonio.

Al conto del patrimonio è allegato un elen-

co descrittivo dei beni appartenenti al patrimonio immobiliare della Regione alla data di chiusura dell'esercizio cui il conto si riferisce, con l'indicazione delle rispettive destinazioni e dell'eventuale reddito da essi prodotto”. (30)

Emendamento sostitutivo totale Mannoni - Baghino - Isoni:

“L'articolo 64 è sostituito dal seguente:

Conto del bilancio

Il conto del bilancio, che dimostra i risultati dell'esercizio del bilancio in rapporto alle previsioni di quest'ultimo comprende:

- a) le entrate di competenza dell'anno, accertate, rimosse o rimaste da riscuotere;
- b) le spese di competenza dell'anno, impegnate, pagate o rimaste da pagare;
- c) la gestione dei residui attivi e passivi degli esercizi anteriori;
- d) le somme versate in tesoreria e quelle pagate per ciascun capitolo del bilancio distintamente in conto competenza e in conto residui;
- e) il conto totale dei residui attivi e passivi che si tramandano all'esercizio successivo.

Al conto del bilancio è allegata una illustrazione dei dati consuntivi dalla quale risulti il significato amministrativo ed economico delle risultanze contabilizzate di cui vengono posti in particolare evidenza i costi sostenuti e i risultati conseguiti per ciascun servizio, programma e progetto in relazione agli obiettivi e agli indirizzi del programma della Giunta regionale”. (31)

PRESIDENTE. Per illustrare gli emendamenti ha facoltà di parlare l'onorevole Assessore della programmazione, bilancio e assetto del territorio.

MANNONI (P.S.I.), Assessore della programmazione, bilancio e assetto del territorio. Si danno per illustrati.

PRESIDENTE. Metto in votazione l'emendamento numero 31. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Metto ora in votazione l'emendamento numero 30, aggiuntivo. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 65.

BOI, Segretario:

CAPO IV

NORME FINALI E TRANSITORIE

Art. 65

Rinvio alla normazione statale e regionale in materia di programmazione, di bilancio e di contabilità

Per tutto ciò che non è disciplinato dalla presente legge, valgono le disposizioni della legge e del regolamento sulla contabilità generale dello Stato, e successive sue integrazioni e modificazioni e di ogni altra norma speciale statale o regionale.

In quanto non modificate dalla presente legge valgono, altresì, per ciò che attiene ai compiti della Regione nella programmazione ed agli strumenti, strutture e procedimenti relativi, le disposizioni della legge regionale 1° agosto 1975, n. 33, e successive modificazioni e integrazioni.

PRESIDENTE. A questo articolo è stato presentato l'emendamento numero 26. Se ne dia lettura.

BOI, Segretario:

Emendamento aggiuntivo Mannoni - Baghino - Isoni:

“Dopo l'articolo 65 è istituito il seguente:

Art. 65 bis

Abrogazione di norme

Tutte le norme regionali riguardanti il procedimento della spesa, la formazione e la struttura del bilancio della Regione e di quelli degli Enti, aziende e gestioni regionali, nonché la variazione e l'esercizio dei bilanci medesimi e la formazione dei corrispondenti rendiconti, in contrasto con la presente legge, sono abrogati”. (26)

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare, per illustrare il proprio emendamento, l'onorevole Mannoni.

MANNONI (P.S.I.), *Assessore della programmazione, bilancio e assetto del territorio.* Si dà per illustrato.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare, metto in votazione l'articolo 65. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Metto ora in votazione l'emendamento aggiuntivo, numero 26. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 66.

BOI, Segretario:

Art. 66

Copertura finanziaria delle nuove o maggiori spese previste dalla presente legge

Con la legge finanziaria relativa all'esercizio successivo a quello di entrata in vigore della presente legge verranno determinate le somme necessarie e istituiti i relativi capitoli di bilancio per l'attuazione degli interventi previsti nei precedenti articoli e che comportano nuove o maggiori spese.

VIII LEGISLATURA

CCLXXVI SEDUTA

23 MARZO 1983

PRESIDENTE. All'articolo 66 è stato presentato l'emendamento n. 33, soppressivo totale. Se ne dia lettura.

BOI, *Segretario*:

Emendamento soppressivo totale Carrus - Satta G. - Spina:

"L'articolo 66 è soppresso". (33)

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare, per illustrare il suo emendamento, l'onorevole Carrus.

CARRUS (D.C.). Si dà per illustrato.

PRESIDENTE. Per esprimere il parere della Giunta, ha facoltà di parlare l'onorevole assessore Mannoni.

MANNONI (P.S.I.), *Assessore della programmazione, bilancio e assetto del territorio*. La Giunta accoglie l'emendamento.

PRESIDENTE. Metto in votazione l'emendamento numero 33. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 67.

BOI, *Segretario*:

Art. 67

Applicazione della presente legge

Le norme del Capo I della presente legge trovano applicazione a far tempo dalla predisposizione del bilancio annuale della Regione per il 1984 e del programma pluriennale e del corrispondente bilancio il cui periodo di riferimento ha inizio con lo stesso anno.

Le norme del Capo II si applicano a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di approvazione del bilancio annuale per il

1984 o, eventualmente, dalla data di entrata in vigore della legge di concessione del relativo esercizio provvisorio.

Le norme del Capo III trovano applicazione a far tempo dalla formazione del rendiconto generale della Regione per l'esercizio finanziario 1983.

Secondo quanto stabilito ai precedenti commi primo e terzo trovano applicazione, rispettivamente, le disposizioni concernenti i bilanci preventivi degli enti, delle aziende e delle gestioni aventi autonomia contabile e le relative variazioni, e quelle concernenti i bilanci o conti consuntivi degli enti e delle aziende medesimi, nonché i bilanci consuntivi finanziari e i rendiconti finanziari delle gestioni fuori bilancio.

PRESIDENTE. A questo articolo sono stati presentati due emendamenti. Se ne dia lettura.

BOI, *Segretario*:

Emendamento aggiuntivo Carrus - Spina - Oppi:

"Dopo l'articolo 67 inserire il seguente articolo 68:

'La presente legge è dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti dell'articolo 33 dello Statuto speciale per la Sardegna ed entra in vigore nel giorno della sua pubblicazione' ". (36)

Emendamento aggiuntivo Carrus - Spina - Rais:

"Art. 69 - Norma transitoria.

Con la legge finanziaria 1983 saranno regolamentate le modalità relative alle gestioni fuori bilancio esistenti nel sistema contabile ordinario". (37)

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare, per illustrare i propri emendamenti, l'onorevole Carrus.

CARRUS (D.C.). Si danno per illustrati.

VIII LEGISLATURA

CCLXXVI SEDUTA

23 MARZO 1983

PRESIDENTE. Per esprimere il parere della Giunta ha facoltà di parlare l'onorevole assessore Mannoni.

MANNONI (P.S.I.), *Assessore della programmazione, bilancio e assetto del territorio*. La Giunta li accoglie.

PRESIDENTE. Ha domandato di parlare l'onorevole Barranu. Ne ha facoltà.

BARRANU (P.C.I.). Chiederei, intanto, che venisse distribuito l'emendamento numero 37. In ogni caso, a nostro avviso, anch'esso non può essere, per quello che abbiamo colto dalla lettura del Segretario, presentato. In primo luogo perché, già nell'articolo 58, il secondo comma è chiaro che si riferisce alla legge finanziaria dell'83: è evidente quindi che non può essere la legge dell'82, ma quella dell'83 che deve regolamentare le modalità per riportare le gestioni fuori bilancio esistenti nel sistema contabile ordinario. Il secondo comma, tra l'altro dell'articolo 58, è molto più preciso dell'emendamento, nel senso che parla esplicitamente di regolamentare le modalità per riportare le gestioni fuori bilancio esistenti nel sistema contabile ordinario. Viceversa, l'emendamento è più ampio, nel senso che dice che, con la legge finanziaria dell'83, saranno regolamentate le modalità relative alle gestioni fuori bilancio.

Si potrebbe quindi creare (questo è il secondo motivo) una divaricazione simile a quella che abbiamo sottolineato prima, chiedendo l'improponibilità dell'emendamento relativo sempre all'articolo 58, in quanto si lascerebbe spazio alla possibilità che le gestioni fuori bilancio, abolite dall'articolo 58, possano continuare a sopravvivere anche al di là della legge finanziaria dell'83, perché si dice esplicitamente, leggo l'emendamento: "Con la legge finanziaria 1983 saranno regolamentate le modalità relative alle gestioni fuori bilancio esistenti". Si ritorna con questo "esistenti"! Questo emendamento, Presidente, non può essere messo in discussione nemmeno per questo.

Tra l'altro, nel secondo comma dell'arti-

colo 67, che abbiamo già votato, si dice che le norme del capo secondo si applicano a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di approvazione del bilancio annuale per il 1984. Quindi, i termini ci sono già su questa legge e occorre evitare che si aggiungano ulteriori elementi di confusione o di divaricazione con una normativa che è stata già votata dal Consiglio. Chiedo pertanto che questo emendamento non venga posto in votazione.

PRESIDENTE. Ha domandato di parlare l'onorevole Carrus. Ne ha facoltà.

CARRUS (D.C.). Signor Presidente, il collega Barranu, e mi dispiace dirlo, è stato troppo frettoloso nel trarre le conclusioni...

BARRANU (P.C.I.). No, è il collega Carrus che è stato troppo frettoloso nel presentare l'emendamento.

COGODI (P.C.I.). Si fanno gli articoli per accontentare gli assessori.

CARRUS (D.C.). Onorevole Cogodi, non è per accontentare un assessore, e glielo spiego subito, se me lo consente. Le norme del capo secondo (e quindi l'abrogazione delle gestioni fuori bilancio) entrano in vigore a partire dall'esercizio finanziario 1984. Questo è chiaro: se noi guardiamo l'articolo 67, al secondo comma dice che le norme del capo II entrano in vigore nell'84. Quindi, l'abrogazione di tutte le gestioni fuori bilancio entrerebbe in vigore a regime dal 1° gennaio dell'84, se il bilancio fosse approvato regolarmente. C'è quindi un periodo transitorio che va regolamentato, noi diciamo proprio in attuazione...

BARRANU (P.C.I.). C'è il secondo comma dell'articolo 58, onorevole Carrus. Lei non può non riconoscere che si può abrogare di nuovo l'articolo 58 con questo emendamento. Non prendiamoci in giro!

CARRUS (D.C.). Noi ci siamo, proprio in attuazione...

VIII LEGISLATURA

CCLXXVI SEDUTA

23 MARZO 1983

BARRANU (P.C.I.). Onorevole Carrus, lei non può non riconoscere che, con la legge finanziaria, si può abrogare di nuovo l'articolo 58 in virtù di questo emendamento. Altrimenti, non capirei per quale ragione si presenta questo emendamento.

CARRUS (D.C.). Se mi fa esporre l'argomentazione, poi avrà tutto il modo di dire se è d'accordo o meno.

Allora, le norme del capo secondo entrano in vigore dall'84. Noi diciamo che, con la legge finanziaria (siccome ci sono dei fondi e delle gestioni fuori bilancio, che possono avere efficacia pluriennale), vengono regolamentate le norme per riportare alla gestione ordinaria le gestioni fuori bilancio.

BARRANU (P.C.I.). Cioè il secondo comma dell'articolo 58. E' rimasto, onorevole Soddu, c'è, è stato approvato.

CARRUS (D.C.). C'è un periodo, quello del 1983, che deve preparare le entrate a regime per riportare alla normalità le gestioni fuori bilancio, dentro la contabilità ordinaria. E il 1983 è questo periodo di transizione. Noi abbiamo detto: è una norma transitoria fissata per il 1983, che consente di regolamentare fin dalla legge finanziaria del 1983 tutte le gestioni fuori bilancio, che sono estremamente importanti (come la formazione professionale ed il fondo sociale), che sono estremamente complesse e che vanno regolamentate con una norma transitoria.

Il collega Barranu avrebbe ragione se noi non avessimo scritto "1983"; se noi avessimo detto genericamente "legge finanziaria". Avrebbe avuto ragione, sarebbe contraddittorio. Invece noi diciamo che con la legge finanziaria 1983 sono regolamentate le modalità esistenti per preparare il regime che entrerà in vigore dal 1° gennaio 1984. Se lei vede che il secondo comma...

BARRANU (P.C.I.). Posso chiedere un chiarimento?

CARRUS (D.C.). Se me lo consente, con tutto il rispetto per il Presidente del Consiglio io non avrei dichiarato improponibile l'emendamento — mi scusi, Presidente — proprio in relazione al fatto che c'è il secondo comma dell'articolo 67, che dice che entreranno in vigore le norme del capo II nell'84. Quindi, quell'emendamento era chiaramente un emendamento per una norma transitoria. L'emendamento che abbiamo presentato ha come titolo "norma transitoria", dice 1983, quindi non significa riportare le gestioni fuori bilancio nella norma, ma significa che abbiamo un anno di tempo per regolamentare tutti gli effetti e le conseguenze, che sono estremamente complessi e che avranno ripercussioni anche pluriennali. Perché, per esempio, il fondo sociale può fare degli acquisti patrimoniali diluiti nel tempo e tutti questi effetti vanno ricordati, per riportarli alla gestione ordinaria.

Questo è il senso della norma transitoria.

BERLINGUER (P.C.I.). Onorevole Carrus, lei leggeva l'emendamento numero 5 come se fosse riferito alla legge finanziaria dell'83. E' stato respinto! Se andava respinto in quella formulazione, lo va anche in questa. Mi pare evidente.

CARRUS (D.C.). Questa è un'interpretazione capziosa.

BERLINGUER (P.C.I.). Non è una interpretazione capziosa, è quello che ha detto lei.

PRESIDENTE. Onorevole Berlinguer, se vuole parlare chiedi di farlo.

Ha domandato di parlare l'onorevole Satta.

SATTA GABRIELE (P.C.I.). Signor Presidente, la questione dell'improponibilità sostenuta dal collega Barranu non è senza fondamento. Non si può, in una legge, prevedere in una parte che essa entrerà in vigore, per determinate modalità e per determinate parti, in una certa data e poi smentirsi, e quindi creare un circolo vizioso, come fa l'articolo in questione, il quale riporta una possibilità di operare nell'anno in corso per

VIII LEGISLATURA

CCLXXVI SEDUTA

23 MARZO 1983

un argomento che è pur trattato (anche se l'intestazione è norma transitoria) nell'articolo 58, anche per esplicita ammissione dei colleghi presentatori dell'emendamento. Quindi credo che da questo punto di vista la questione sia senz'altro da ricondurre nei termini dell'improponibilità.

Ma vorrei aggiungere anche una considerazione. Nulla impedisce alla Giunta in carica — essendo ancora in discussione in Commissione (e deve poi ancora giungere in aula) il disegno di legge finanziaria del 1983 — di regolamentare con la legge finanziaria per il 1983 il regime transitorio in corso d'anno. Non c'è alcun motivo di inserire in legge una norma pasticciata, che crea sicuramente confusione nel testo della legge stessa, per una cosa che è ampiamente fattibile con la legge finanziaria, in via ordinaria, che dobbiamo ancora esitare in Commissione e che dovrà arrivare in aula. Se la Giunta ha questa intenzione, si assuma la responsabilità di farlo nella legge finanziaria dell'anno in corso. E' perfettamente legittimo, per cui risulta superfluo e ridondante metterlo in questa legge, per di più con questo rinvio da una temporalizzazione ad un'altra, che crea confusione nel testo della legge stessa.

PRESIDENTE. Ha domandato di parlare l'onorevole Berlinguer. Ne ha facoltà.

BERLINGUER (P.C.I.). Cercherò di sintetizzare l'interruzione che ho fatto al collega Carrus.

Il collega Carrus ci ha detto che l'emendamento numero 5 andava inteso in riferimento alla legge finanziaria 1983.

CARRUS (D.C.). Tenga conto, collega Berlinguer, che l'emendamento non è stato repinto. E' stato dichiarato improponibile proprio perché non era una norma transitoria. Quando si presenta, e si definisce, come norma transitoria, è proponibile.

BARRANU (P.C.I.). E' in contrasto! Lei ha cambiato due parole (che hanno un senso, perché lei conosce l'italiano come me), e quando

sostituisce "riportate" con "relative" e quando mette "esistenti", vuol dire delle cose molto precise. Altrimenti io la invito a riportare il secondo comma dell'articolo 58 con le stesse parole.

PRESIDENTE. Onorevole Barranu, la prego, lasci continuare il suo collega.

BERLINGUER (P.C.I.). Io le chiedevo rispettosamente di concedermi la sua attenzione. Gli emendamenti vanno intesi per il significato che agli stessi vogliono attribuire i presentatori. Ci è stato chiarito dal collega Carrus che l'emendamento numero 5, come l'emendamento numero 37 che lo dice letteralmente, atteneva alla legge finanziaria 1983. Ora io credo, se è questa la *ratio* degli emendamenti, che diventi improponibile ancor più l'emendamento numero 37, perché ripercorre la stessa strada dell'emendamento numero 5, giustamente dichiarato improponibile. Quindi, deve essere dichiarato ulteriormente improponibile l'emendamento numero 37, perché — come ci è stato illustrato dal collega Carrus — ha la stessa portata, lo stesso significato temporale dell'emendamento numero 5.

Io credo che lei, Presidente, non voglia forzare la sua decisione, ma coerentemente debba dichiarare improponibile anche questo emendamento.

PRESIDENTE. La norma precedente non era considerata una norma transitoria come questa. Ci sono altri che intendono intervenire nella discussione?

CARRUS (D.C.). Presidente, se le nostre ragioni non sono capite, noi siamo anche disponibili a ritirare l'emendamento, perché ci troviamo di fronte all'indisponibilità alla discussione. Quando si dice "norma transitoria" e "1983", veramente sono dei limiti tali per cui doveva essere accettato il nostro ragionamento.

Siccome però voi siete assolutamente indisponibili a discutere anche una norma transitoria, noi non vogliamo creare un caso,

né vogliamo su una norma di questo genere arroccarci su posizioni preconcrete, perché ci rendiamo conto anche di tutti i limiti di questa norma. Secondo noi, però, una disponibilità a considerare le ragioni che ci avevano indotto a presentare questa norma doveva esserci, perché ci troveremo nell'83 a fare dei ragionamenti molto più complicati. Questa sarebbe stata la valvola di sfogo che avrebbe dato la possibilità di regolamentare con maggiore calma, con maggiore tranquillità e con maggiore ponderatezza tutti gli effetti dell'abrogazione delle gestioni speciali. Voi non siete disponibili a discutere questo, lo possiamo tranquillamente ritirare, però un minimo di ragionevolezza vi avrebbe dovuto indurre ad accettare questa norma transitoria.

COGODI (P.C.I.). C'è un margine di equivoceità nel testo.

CARRUS (D.C.). In tutte le cose c'è un margine di equivoceità.

PRESIDENTE. Onorevole Carrus, cosa fa, ritira l'emendamento?

BARRANU (P.C.I.). Come proposta di mediazione, per evitare oltretutto rinvii di legge, se l'esigenza è quella di un chiarimento, si può allegare un ordine del giorno, così si evita di complicare la legge stessa. Si fa un ordine del giorno per chiarire meglio le cose.

PRESIDENTE. Onorevole Carrus, alla luce di queste considerazioni, mantiene l'emendamento oppure no?

CARRUS (D.C.). Lo ritiriamo.

PRESIDENTE. L'emendamento viene ritirato. Metto in votazione l'articolo 67. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Era rimasto in sospeso l'articolo 8. Se ne ridia lettura.

BOI, Segretario:

Art. 8

Classificazione del bilancio pluriennale

Il bilancio pluriennale formula previsioni per ciascuno degli esercizi considerati così ripartiti:

— per l'entrata, secondo i titoli e le categorie;

— per la spesa, sulla base di titoli e di categorie e sottocategorie di programma, di capitoli e secondo l'organo competente all'attuazione.

Per le previsioni pertinenti alle entrate tributarie e a quelle concernenti assegnazioni dello Stato possono farsi risultare nel bilancio pluriennale le rispettive analisi, di norma a livello di capitoli o di autorizzazioni statali di spese, o di raggruppamenti organici degli uni o degli altri.

Le previsioni di spesa devono essere riclassificate:

a) secondo che siano della parte corrente, o della parte in conto capitale, ovvero attengano al rimborso del capitale di anticipazione e di debiti;

b) secondo che stiano o no a fronte di interventi statali.

Ulteriori analisi possono effettuarsi ed inserirsi od allegarsi al bilancio pluriennale al fine di fornire particolari elementi di giudizio e di valutazione.

PRESIDENTE. L'emendamento numero 7, presentato in precedenza, è stato ritirato dai proponenti. Poiché nessuno domanda di parlare sull'articolo 8, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

E' pervenuta alla Presidenza un ordine del giorno a firma Carrus, Satta Gabriele, Spina. Se ne dia lettura.

BOI, Segretario:

VIII LEGISLATURA

CCLXXVI SEDUTA

23 MARZO 1983

Ordine del giorno Carrus - Satta Gabriele - Spina sulla necessità che il Centro elaborazione dati sia coordinato dall'Assessore della programmazione, bilancio e assetto del territorio.

IL CONSIGLIO REGIONALE

a conclusione della discussione del testo unificato dei DD.LL. n. 25 e n. 276 concernente "Norme in materia di bilancio e di contabilità della Regione";

CONSIDERATA la sempre maggiore importanza che l'attività del Centro elaborazione dati sta assumendo nella gestione del bilancio della Regione anche al fine di un sempre maggiore snellimento delle varie fasi della spesa;

RILEVATO che la prevalente attività del Centro elaborazione dati riguarda la gestione finanziaria della Regione;

CONSIDERATA l'esigenza che vengano accorpati in un unico Assessorato tutti i servizi che svolgono attività di programmazione e di gestione dell'attività finanziaria della Regione;

impegna la Giunta regionale

ad assumere le necessarie iniziative perché l'attività del Centro elaborazione dati (CED) venga coordinata dall'Assessore della programmazione, bilancio e assetto del territorio. (1)

PRESIDENTE. Onorevole Carrus, lei ha detto che voleva presentare un altro ordine del giorno.

CARRUS (D.C.). Chi l'ha detto?

SPINA (D.C.). No, lo presenta Barranu.

BARRANU (P.C.I.). Lo presentiamo al bilancio.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno, ha detto il presentatore, si dà per illustrato.

Per esprimere il parere della Giunta ha facoltà di parlare l'onorevole Assessore della programmazione, bilancio e assetto del territorio.

MANNONI (P.S.I.), Assessore della programmazione, bilancio e assetto del territorio. La Giunta lo accoglie.

PRESIDENTE. Metto in votazione l'ordine del giorno Carrus, Satta Gabriele e più. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

SPINA (D.C.). Da me, soprattutto perché sono "il più".

Votazione a scrutinio segreto.

PRESIDENTE. Si procede alla votazione a scrutinio segreto del testo unificato dei disegni di legge numeri 25 e 276, recante il titolo: "Norme di contabilità per il bilancio della Regione".

Risultato della votazione.

PRESIDENTE. Proclamo il risultato della votazione:

presenti	65
votanti	43
astenuiti	22
maggioranza	22
favorevoli	35
contrari	8

(Il Consiglio approva).

(Hanno preso parte alla votazione: Anedda - Are - Asara - Atzeni - Atzori Angelo - Baghino - Becciu - Boi - Buzzanca - Carrus - Castellaccio - Casula - Catte - Chessa - Demartis - Demontis - Dettori - Floris Severino - Franceschi - Giagu - Gianoglio - Isoni - Ladu - Loretto - Mannoni - Mela - Mereu - Moretti - Mura - Offeddu - Oggiano - Oppi - Pigliaru - Puddu - Puggioni - Rais - Saba Benito - Sanna Carlo - Secci - Soddu - Spina - Tidu - Zurru.

Si sono astenuti: Angius - Atzori Villio - Barranu - Battolu - Berlinguer - Cogodi - Cor-

VIII LEGISLATURA

CCLXXVI SEDUTA

23 MARZO 1983

rias - Ghinami - Marras - Muledda - Orrù - Pintas - Pischèdda - Raggio - Saba Antonio - Sanna Emanuele - Satta Gabriele - Satta Sebastiano - Schintu - Sechi - Tamponi - Uras).

PRESIDENTE. I lavori del Consiglio proseguiranno martedì 29 marzo alle

ore 17.

La seduta è tolta alle ore 21 e 25.

DAL SERVIZIO RESOCONTI

Il Capo Servizio

Dott. Pier Franco Princivalle